



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2007-2013

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

FONDO NAZIONALE PER LE  
POLITICHE GIOVANILI

FONDO PARI OPPORTUNITA'

II VOLUME



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

*Maggio 2013*

<b>Introduzione</b>		» I
<b>Intese in Conferenza Unificata del Fondo per le non autosufficienze</b>		» 1
<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del <b>Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007</b> <i>(Rep. atti n. 63 Conferenza Unificata del 20 settembre 2007)</i>		» 2
<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del <b>Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009</b> <i>(Rep. atti n. 58 Conferenza Unificata del 20 marzo 2008)</i>		» 11
<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente <b>l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010</b> <i>(Rep. atti n. 60 Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010)</i>		» 22
<b>Intesa, concernente il riparto tra le Regioni</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche		» 34

<p>sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, delle <b>risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'intesa 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.</b></p>		
<p><b>Intesa</b> ai sensi dell' articolo 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al <b>Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati</b> <i>(Rep. atti n. 101 Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011)</i></p>		» 48
<p><b>Intesa</b>, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, <b>concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013</b>  <i>(Rep. Atti n. 17 Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013)</i></p>		» 50

<b>Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche della famiglia</b>	» 61
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 <b>“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per i contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”</b>	Capo II - Art. 19 Istituzione del Fondo per le politiche della famiglia » 62
<b>Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007</b>	Art. 1 commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 » 63
<b>Intesa</b> tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della Salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane <b>in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia</b> <i>(Rep. atti n. 50 Conferenza Unificata del 27 giugno 2007)</i>	» 66
<b>Intesa</b> tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane <b>in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all’art. 1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</b> <i>(Rep. atti n. 83 Conferenza Unificata del 26 settembre 2007)</i>	» 70
<b>Intesa</b> tra il Governo le Regioni i Comuni le Province e le Comunità montane attuative <b>dell’articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia</b>	» 79

<i>(Rep. atti n. 22 Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008)</i>		
<p>Schema di intesa del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e le Comunità montane <b>in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010</b> <i>(26 febbraio 2010)</i></p>		» 83
<p><b>Intesa</b> tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla <b>ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010</b> <i>(Rep. atti n. 20 Conferenza Unificata del 29 aprile 2010)</i></p>		» 86
<p><b>Intesa</b>, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle <b>risorse stanziare sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011</b> <i>(Rep. atti n. 23 Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012)</i></p>		» 88
<p><b>Intesa</b> tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di <b>risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia</b> <i>(Rep. atti n. 24 Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012)</i></p>		» 90

<p><b>Intesa</b> tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse destinate al <b>finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia</b> (<i>Rep. atti n. 48 Conferenza Unificata del 19 aprile 2012</i>)</p>		» 95
<p><b>Intesa</b>, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 sullo <b>schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia</b> concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012 (<i>Rep. atti n. 54 Conferenza Unificata del 19 aprile 2012</i>)</p>		» 101
<p align="center"><b>Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche giovanili</b></p>		» 102
<p><b>D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</b></p>	Art. 19 - Istituzione Fondo per le politiche giovanili	» 103
<p><b>Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale – anno 2007</b> (<i>Rep. atti n. 46 Conferenza Unificata del 14 giugno 2007</i>)</p>		» 104
<p><b>Intesa</b> tra il Governo le Regioni e gli enti locali sulla ripartizione <b>del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009</b> (<i>Rep. atti n. 13 Conferenza Unificata</i>)</p>		» 108

<i>del 29 gennaio 2008)</i>		
<b>Intesa</b> tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla <b>ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”</b> <i>(Rep. atti n. 101 del 7 ottobre 2010)</i>		» 111
<b>Intesa</b> , ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del <b>“Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”</b> <i>(Rep. atti n. 99 del 13 ottobre 2011)</i>		» 118
<b>Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</b>		» 120
<b>Intesa</b> tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 <i>(Rep. atti 78 del 20 settembre 2007)</i>		» 121
<b>Parere</b> sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi dell’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a		» 128

<p>seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio – 7 marzo 2008, n. 50 (Rep. atti n. 31 del 29 aprile 2009)</p>		
<p><b>Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,</b> in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38 (Rep. atti n. 23 del 29 aprile 2010)</p>		» 130
<p><b>Intesa</b> sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la <b>ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009</b> (Rep. Atti n. 26 Conferenza Unificata del 29 aprile 2010)</p>		» 143
<p><b>Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali,</b> ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, <b>sul documento recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012”</b> (Rep. atti n. 119 del 25 ottobre 2012)</p>		» 149
<p><b>Tabella di sintesi finanziamenti Fondo non autosufficienze anni 2007-2013</b></p>		» 157
<p><b>Tabella finanziamenti: Fondo nazionale per le politiche della famiglia; Fondo nazionale per le politiche giovanili;</b></p>		» 159

<b>Fondo Pari Opportunità; Tabella di sintesi dei fondi</b>		
---	--	--

# INTRODUZIONE <sup>1</sup>

## *I Volume*

### *Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2013*

Il I volume del presente Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2013.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro - , dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedente anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali**.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione**. In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi ai fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata ribadita da ultimo anche al nuovo Governo "Letta".

---

<sup>1</sup> Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici e rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L'organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010 con l'intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l'anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E' stato approvato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l'art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: "Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo".

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La **Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** ha previsto l'adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011 con l'intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l'anno 2011**. L'intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo

Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

**La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata **la Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere

dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/ 2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La **Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In **data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanazione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;
- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;
- l'istituzione presso il Min. Lav. di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;
- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012** ha approvato un documento recante: “**DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI**” evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l’impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell’azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l’individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all’insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un

documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Il FNPS per l'anno 2013 risulta pertanto essere pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome. A valere sulla quota destinata la Ministero sono finanziati per almeno 5 mln di euro interventi per l'accoglienza di minori non accompagnati. Le risorse vengono ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

**Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.**

## *II Volume*

### *Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili e Fondo per le pari opportunità*

Il II volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2004-2013 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili e Fondo per le pari opportunità.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

### **FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007**, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province autonome**, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita l'**intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni - e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

## **FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

Il fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

**Per il 2012** invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**.

## **FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI**

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a 37 **milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)** per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

## FONDO PARI OPPORTUNITA'

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

- a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere
- d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti
- e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Successivamente con **l'intesa del 25 ottobre 2012**, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro **per l'anno 2012**.

Considerata la totale incertezza di risorse in questo settore necessarie a garantire ai cittadini servizi sociali adeguati, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012** ha approvato un documento recante: **“DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI”** evidenziando la grave situazione del settore e richiedendo al Governo di affrontare il tema della non autosufficienza, che è tra i più drammatici e complessi problemi di questo Paese, aprendo un tavolo di confronto con i Ministeri del Welfare e della Salute, coinvolgendo le corrispondenti Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A., in modo da elaborare proposte condivise e fattibili nell’attuale situazione istituzionale ed economica.

Da ultimo è stata ribadita al nuovo Governo “Letta” la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse che risponda ad un’esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

**Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.**

*Maggio 2013*

**Intese in Conferenza Unificata del  
Fondo per le non autosufficienze**



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007.**

Rep. Atti n. 63/01 del 20 settembre 2007

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella odierna seduta del 20 settembre 2007:

**VISTO** l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che al:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze" al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;
- al comma 1265 prevede che, gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

**VISTA** la nota in data 26 giugno 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, uno schema di decreto, di concerto con gli altri Dicasteri summenzionati, concernente il riparto delle risorse assegnate al citato "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007;

**CONSIDERATO** che, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 4 luglio 2007, il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, con nota del 9 luglio 2007, una nuova stesura dello schema di decreto in oggetto;

**VISTA** la nota in data 24 luglio 2007, con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di decreto in parola;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in oggetto, nella suddetta stesura trasmessa in data 24 luglio 2007, evidenziando la transitorietà della proposta di riparto del Fondo per le non autosufficienze da intendersi limitata al solo anno 2007;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ACQUISITO** in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

**ESPRIME INTESA**

sullo schema di decreto di cui in premessa, nel testo pervenuto dal Ministero della solidarietà sociale con nota in data 24 luglio 2007.

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzillotta





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Prot. n. 3930/07/2.2.1/CU

**Codice sito: 3311**

ROMA, 25 LUG. 2007

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione politiche sociali  
VENEZIA

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta  
Coordinatore Vicario Commissione politiche  
sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Direttore dell'Ufficio di Segreteria della  
Conferenza Stato - città

e, p.c.

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia
  - Ufficio legislativo del Ministro delle politiche per la famiglia



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Al Ministero della solidarietà sociale

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero della salute

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES

LORO SEDI

**Oggetto:** Intesa sullo schema di decreto dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007.

*Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Il Ministero della solidarietà sociale, con l'unita nota del 24 luglio 2007, ha qui trasmesso la definitiva stesura dello schema di decreto in oggetto, che recepisce talune richieste emendative formulate dal Ministro delle politiche delle politiche per la famiglia e dalle Regioni e Province autonome.

Si comunica che il documento di cui trattasi è disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it) con il codice 3311.

Il Segretario della Conferenza  
Avv. Giuseppe Busia

0636755401



*Al Ministro della Solidarietà Sociale  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro delle Politiche per la Famiglia  
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA

la legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3septies;

VISTA

la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO

Patto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO

il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

VISTO

Particolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

VISTO

l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il

0636755401



*Il Ministro della Solidarietà Sociale  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro delle Politiche per la Famiglia  
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- CONSIDERATO** che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;
- CONSIDERATE** altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata;
- CONSIDERATO** che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione rientra nelle più ampie finalità del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento;
- RITENUTO** opportuno provvedere, nelle more della definizione del disegno di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007;
- RITENUTO** necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalità indicate all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti;
- ACQUISITA** in data [...] 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
*(Riparto delle risorse)*

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui



*Il Ministro della Solidarietà Sociale  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro delle Politiche per la Famiglia  
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

all'articolo 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

~~2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:~~

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

**Articolo 2  
(Finalità)**

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

- a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di



*Al Ministro della Solidarietà Sociale  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro delle Politiche per la Famiglia  
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

**Articolo 3  
(Monitoraggio)**

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costruzione di un Sistema informativo nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

*Il Ministro  
della solidarietà sociale*  
FERRERO

*Il Ministro della salute*  
TURCO

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro delle politiche per la famiglia*  
BINDI



*Al Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		€ 99.000.000,00
REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,49%	2.465.822,97
Basilicata	1,10%	1.091.862,06
Calabria	3,54%	3.505.080,92
Campania	8,39%	8.306.535,61
Emilia Romagna	8,04%	7.957.228,26
Friuli V.G.	2,35%	2.325.233,85
Lazio	8,48%	8.394.171,09
Liguria	3,55%	3.512.701,80
Lombardia	14,71%	14.564.791,95
Marche	2,96%	2.933.259,89
Molise	0,71%	698.305,37
P. A. di Bolzano	0,74%	733.344,42
P. A. di Trento	0,85%	845.783,83
Piemonte	7,88%	7.797.985,90
Puglia	6,34%	6.280.392,67
Sardegna	2,64%	2.614.073,59
Sicilia	8,34%	8.252.014,25
Toscana	7,23%	7.157.034,75
Umbria	1,78%	1.759.806,01
Valle d'Aosta	0,25%	242.748,17
Veneto	7,64%	7.561.822,61
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.000.000,00</b>
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		€ 1.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 100.000.000,00</b>



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009.

Rep. Atti n. 58/... del 20 marzo 2008

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che al:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze" al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che al comma 465 dispone che il predetto Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per l'anno 2009;

VISTA la nota in data 19 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, uno schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al citato "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009;

VISTA la nota in data 17 marzo 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di decreto in parola;

VISTA la nota in data 19 marzo 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha comunicato di aver acquisito il concerto dei Ministeri interessati sullo schema definitivo di decreto in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno chiesto di modificare lo schema di decreto in parola aggiungendo all'articolo 3 il seguente comma 2: "Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti";



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno fatto presente di ritenere accoglibile la suddetta richiesta emendativa;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto in oggetto con la seguente modifica all'articolo 3 dello schema medesimo:  
"2. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzillotta



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Prot. n. *1812* /08/2.17.4.11/CU

Codice sito: **4.11/2008/6**

ROMA, 19 MAR. 2008

Al Ministero della solidarietà sociale  
- Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Gabinetto del Ministro per le politiche  
della famiglia

Al Ministero della salute  
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
- Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato – IGESPES

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta  
Coordinatore Vicario Commissione  
politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente dell'UNCCEM

Al Direttore dell'Ufficio di Segreteria della  
Conferenza Stato – città

LORO SEDI

**Oggetto:** Intesa sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009.  
*Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Il Ministero della solidarietà sociale, con nota in data 17 marzo 2008, ha inviato una nuova versione dello schema di decreto indicato in oggetto.

Con nota pervenuta in data 19 marzo 2008, viene comunicato il concerto dei Ministri interessati.

Si comunica che la suddetta documentazione è disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it) con il codice: 4.11/2008/6.

Si chiede di acquisire dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario della Conferenza  
Avv. Giuseppe Busia



Ministero della solidarietà sociale

Partenza - Roma, 17/03/2008  
Prot. 04S / 0000388 / SOC.I



Ministero  
della Solidarietà Sociale  
UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti  
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome

- Dipartimento delle politiche per la famiglia  
Ufficio legislativo

Al Ministero della salute  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0001711 A-2.17.4.11  
del 17/03/2008



3038607

ROMA

Oggetto: Intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le persone non autosufficienti 2008 e 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Si ritrasmette, in allegato, lo schema di decreto in oggetto ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima Conferenza Unificata del 20 marzo.

Lo schema è stato modificato rispetto al precedente testo, sul quale non era stato raggiunto l'accordo con le Regioni, che hanno richiesto la conferma delle modalità di riparto relative al 2007.

Il testo, pertanto, ripropone le stesse modalità di riparto dell'anno scorso, sulle quali era stato raggiunto l'accordo anche con le Amministrazioni concertanti.

Si chiede quindi ai Ministeri concertanti di confermare il concerto, da trasmettere con urgenza anche alla Segreteria della Conferenza, in tempo utile per la Conferenza Unificata del 20 marzo.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
(Cons. Giovanni Cannella)

0636755401



*Al Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3septies concernente l'integrazione sociosanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il

0636755401



*Al Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO**

l'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

**CONSIDERATO**

che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

**CONSIDERATE**

altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata;

**CONSIDERATO**

che, ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2007 il disegno di legge recante delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti, presentato alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 2007 (A.C. n. 3284);

**RITENUTO**

necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2008 e 2009 le finalità indicate all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la conferma delle aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti già individuate in sede di riparto del Fondo per l'anno 2007;

**ACQUISITA**

in data [...] 2008 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**DECRETA****Articolo 1****(Riparto delle risorse)**

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, sono attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni



*Al Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

nel 2008 è 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 e per un ammontare pari ad euro 1 milione in ciascun anno al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per gli anni 2008 e 2009 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

**Articolo 2**  
**(Finalità)**

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

- a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- c) attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;

0636755401



*Al Ministro della Solidarietà Sociale  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro delle Politiche per la Famiglia  
e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

**Articolo 3**  
*(Erogazione e monitoraggio)*

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

*Il Ministro  
della solidarietà sociale*  
FERRERO

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro della salute*  
TURCO

*Il Ministro delle politiche per la famiglia*  
BINDI

0636755401



*Al Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Tabella 1 - Anno 2008

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		€ 299.000.000,00
<i>REGIONI</i>	Quota (%)	Risorse (€)
<i>Abruzzo</i>	2,49%	7.432.203,75
<i>Basilicata</i>	1,10%	3.298.818,21
<i>Calabria</i>	3,54%	10.579.509,43
<i>Campania</i>	8,41%	25.149.260,16
<i>Emilia Romagna</i>	7,98%	23.859.399,15
<i>Friuli V.G.</i>	2,33%	6.953.107,97
<i>Lazio</i>	8,66%	25.896.773,16
<i>Liguria</i>	3,51%	10.504.331,44
<i>Lombardia</i>	14,74%	44.083.734,18
<i>Marche</i>	2,95%	8.811.246,45
<i>Molise</i>	0,70%	2.097.901,19
<i>P. A. di Bolzano</i>	0,74%	2.214.772,83
<i>P. A. di Trento</i>	0,85%	2.539.708,60
<i>Piemonte</i>	7,86%	23.510.441,74
<i>Puglia</i>	6,36%	19.008.767,46
<i>Sardegna</i>	2,64%	7.898.185,72
<i>Sicilia</i>	8,32%	24.872.970,70
<i>Toscana</i>	7,18%	21.479.781,71
<i>Umbria</i>	1,77%	5.294.189,44
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	732.863,21
<i>Veneto</i>	7,62%	22.782.033,49
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>299.000.000</b>
<b>Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 300.000.000,00</b>

0636755401



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*il Ministro della Salute,*  
*il Ministro delle Politiche per la Famiglia*  
*e il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Tabella 2 - Anno 2009

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		€ 399.000.000,00
<i>REGIONI</i>	Quota (%)	Risorse (€)
<i>Abruzzo</i>	2,49%	9.917.890,63
<i>Basilicata</i>	1,10%	4.402.101,90
<i>Calabria</i>	3,54%	14.117.806,90
<i>Campania</i>	8,41%	33.560.383,96
<i>Emilia Romagna</i>	7,98%	31.839.131,31
<i>Friuli V.G.</i>	2,33%	9.278.562,14
<i>Lazio</i>	8,66%	34.557.901,31
<i>Liguria</i>	3,51%	14.017.485,77
<i>Lombardia</i>	14,74%	58.827.457,99
<i>Marche</i>	2,95%	11.758.151,62
<i>Molise</i>	0,70%	2.799.540,39
<i>P. A. di Bolzano</i>	0,74%	2.955.499,53
<i>P. A. di Trento</i>	0,85%	3.389.109,47
<i>Piemonte</i>	7,86%	31.373.465,74
<i>Puglia</i>	6,36%	25.366.214,76
<i>Sardegna</i>	2,64%	10.539.719,40
<i>Sicilia</i>	8,32%	33.191.690,00
<i>Toscana</i>	7,18%	28.663.655,19
<i>Umbria</i>	1,77%	7.064.821,36
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	977.967,97
<i>Veneto</i>	7,62%	30.401.442,68
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>399.000.000</b>
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		€ 1.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 400.000.000,00</b>



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010

Rep. Atti n. 60/CU del 8/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che :

- al comma 102 dispone che il Fondo per le non autosufficienze, di cui al predetto articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;
- al comma 109 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota in data 19 maggio 2010 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI hanno espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in parola;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
On. Dott. Raffaele Fitto




*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFREZZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

**Codice sito: 4.11/2010/3**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002440 P-2.17.4.11  
del 26/05/2010



4812919

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta  
Coordinatore Vicario Commissione politiche  
sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM

Alla Segreteria della Conferenza Stato – città

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero della salute

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Ufficio legislativo



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per le politiche della famiglia

LORO SEDI

**Oggetto:** Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010.  
*Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 19 maggio 2010, ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in sede di conferenza Unificata.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it) con il codice: 4.11/2010/3.

La data dell'incontro tecnico per l'esame dello schema di decreto in parola sarà comunicata con successiva nota.

Il Segretario della Conferenza  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Partenza - Roma, 19/05/2010  
Prot. 04 / UL / 0003067 / L

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Dipartimento per gli Affari Regionali  
Segreteria della Conferenza Unificata  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA


**Oggetto:** Schema di Bozza di decreto di ripartizione delle risorse del  
Fondo per le non autosufficienze.

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce  
copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott. Edoardo Gambacciani

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002347 A-2.17.4.11  
del 20/05/2010



4798691



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3 *septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";
- VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
- VISTO l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO l'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

VISTO

il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

VISTA

la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO

l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

VISTA

la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

VISTO

l'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;

VISTO

inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

**RICHIAMATA**

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010,

**CONSIDERATA**

l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione" che all'articolo 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province autonome, percentuali rilevanti in quota parte anche per il riparto del Fondo per le non autosufficienze;

**ACQUISITA**

in data [...] 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**DECRETA**

Articolo 1  
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al 5%, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

0648161476



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

Articolo 2  
(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

- a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;
- b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Articolo 3  
(Progetti innovativi e monitoraggio)

1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonché di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a:

- a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto "dopo di noi";
- c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;
- d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;
- e) eventuali altre iniziative con le finalità succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema Informativo degli interventi per le persone Non Autosufficienti (SINA), già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del Fondo possono altresì finanziare ulteriori sviluppi del SINA.

**Art. 4**  
*(Erogazione)*

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

**Art. 5**  
*(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

Autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
TREMONTI

*Il Ministro della salute*  
FAZIO

*Il Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*  
GIOVANARDI



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		€ 380.000.000,00
REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,48%	9.414.702,98
Basilicata	1,11%	4.222.857,45
Calabria	3,56%	13.527.132,79
Campania	8,45%	32.110.318,93
Emilia Romagna	7,92%	30.101.989,39
Friuli V.G.	2,29%	8.717.480,19
Lazio	8,78%	33.368.015,62
Liguria	3,47%	13.189.332,92
Lombardia	14,87%	56.494.672,88
Marche	2,89%	10.970.264,58
Molise	0,70%	2.656.692,76
P. A. di Bolzano*	0,83%	3.171.708,98
P. A. di Trento*	0,75%	2.862.221,35
Piemonte	7,85%	29.844.989,91
Puglia	6,38%	24.241.395,86
Sardegna	2,67%	10.130.546,24
Sicilia	8,31%	31.583.125,62
Toscana	7,09%	26.949.782,46
Umbria	1,75%	6.648.927,72
Valle d'Aosta	0,24%	929.319,60
Veneto	7,60%	28.864.521,78
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 380.000.000,00</b>
Risorse destinate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		€ 20.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 400.000.000,00</b>

\* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 5 del presente decreto.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.11/2011/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0004937 P-4.23.2.11  
del 20/10/2011



6132919

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

Al Ministero della salute  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
- Dipartimento della ragioneria generale dello stato

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia  
- Dipartimento per le politiche della famiglia

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria  
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo  
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

LORO SEDI

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 ottobre 2011, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it) con il codice: 4.11/2011/2.

Si richiede di acquisire dalla Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali e dalle Autonomie locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario

*Cons. Ermenegilda Siniscalchi*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Ufficio Legislativo**



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 18/10/2011**

**Prot. 29 / 0000574 / L**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0004921 A-4.23.2.11  
del 19/10/2011



6130877

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria della Conferenza Unificata  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA*

*E. p.c.  
Direzione Generale per l'inclusione e le  
politiche sociali  
SEDE*

**OGGETTO:** Schema di decreto interministeriale concernente: "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati".

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto affinché possa essere iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza. Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Amministrazioni concertanti, di cui si unisce copia.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Cons. Claudio Contessa



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3<sup>septies</sup> concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;
- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

**VISTO**

l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla citata legge;

**VISTO**

l'elenco 1, allegato alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, che indica tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della medesima legge, gli "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;

**VISTO**

l'articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. 18 maggio 2011, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)", con cui si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO**

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 agosto 2011, reg. 8, foglio 22, col quale sono apportate variazioni in termini di competenza e di cassa e che dispone, in particolare, la variazione in aumento pari a euro 100 milioni sul capitolo n. 3538 "Fondo per le non autosufficienze" (4.2.1) di pertinenza della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011;

**VISTO**

l'accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, che ha recepito il risultato



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

dell'attività svolta dalla Consulta delle Malattie neuromuscolari, istituita con decreto ministeriale del 7 febbraio 2009;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del .....

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Riparto delle risorse)**

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%;
- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

**Articolo 2**

**(Finalità)**

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in coerenza con l'articolo 4 dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011 e, in particolare, al fine di evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, attraverso:

- a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d'elezione per l'assistenza per la gran parte del corso della malattia;
- b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);

- c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

3. Le Regioni possono, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche mediante protocolli interregionali e nel limite massimo dell'1% delle risorse assegnate, effettuare attività di ricerca finalizzata alla ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione degli interventi posti in essere ai sensi del presente decreto.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, citato in premessa, le Regioni favoriscono e facilitano l'accesso ai percorsi di presa in carico assistenziale, inclusi quelli disposti con le risorse di cui al presente decreto, collaborando con le Associazioni di utenti attive nella loro area.

### **Art. 3**

#### **(Erogazione e monitoraggio)**

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

### **Art. 4**

#### **(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)**

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
SACCONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
TREMONTI

*Il Ministro della salute*  
FAZIO

*Il Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*  
GIOVANARDI




*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
con delega alle politiche per la famiglia*

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e Province autonome		€ 100.000.000
così distribuite:		
<b>REGIONI</b>	<b>Quota (%)</b>	<b>Risorse (€)</b>
<i>Abruzzo</i>	2,34%	2.340.000
<i>Basilicata</i>	1,07%	1.070.000
<i>Calabria</i>	3,54%	3.540.000
<i>Campania</i>	9,07%	9.070.000
<i>Emilia Romagna</i>	7,42%	7.420.000
<i>Friuli V.G.</i>	2,21%	2.210.000
<i>Lazio</i>	9,08%	9.080.000
<i>Liguria</i>	3,07%	3.070.000
<i>Lombardia</i>	15,49%	15.490.000
<i>Marche</i>	2,67%	2.670.000
<i>Molise</i>	0,65%	650.000
<i>P. A. di Bolzano*</i>	0,79%	790.000
<i>P. A. di Trento*</i>	0,85%	850.000
<i>Piemonte</i>	7,61%	7.610.000
<i>Puglia</i>	6,62%	6.620.000
<i>Sardegna</i>	2,87%	2.870.000
<i>Sicilia</i>	8,36%	8.360.000
<i>Toscana</i>	6,62%	6.620.000
<i>Umbria</i>	1,61%	1.610.000
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	250.000
<i>Venero</i>	7,81%	7.810.000
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 100.000.000</b>

\* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 4 del presente decreto.



*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEO

0007384-P-13/10/2011

I.6.b.a/2011/3751



95402979

*FRANCIS  
BIO/11*

*DE CATHOLIS*

AL MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI  
Ufficio legislativo

E, p.c.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
Ufficio legislativo

ALLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Sottosegretario di Stato con delega  
alle politiche per la famiglia  
Ufficio legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente:  
"Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per  
ricerca e assistenza domiciliare ai malati". Articolo 1,  
comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, per quanto  
di competenza, questo Ministero non ha osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

GR/b1



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 17/10/2011  
Prot. 29 / 0000545 / L

0667793691

02542555

4/10/11 ✓



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
SEGRETERIA TECNICA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

*Prot. n. 2229/SCA*

Roma, 4 - 10 - 11

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ufficio legislativo

e p.c. Al Ministero della salute  
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo

Loro sedi

**Oggetto:** schema di decreto recante Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento alla nota prot. n. 29/0000277/L del 30/9/2011, con la quale è stato trasmesso, da codesto dicastero, lo schema di decreto in oggetto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Consigliere giuridico  
Dott. Mauro Antonelli



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Arrivo - Roma, 07/10/2011

Prot. 29 / 0000422

A: MIN. \_LAVORO\_UL

Presidenza del Consiglio

7/10



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

06 OTT. 2011

Roma,

VARVE - 2837 / 13089

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI

- Ufficio legislativo

*e per conoscenza*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia

- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA SALUTE

- Ufficio legislativo

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO

**OGGETTO:** Schema di decreto interministeriale concernente "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati".

Si fa riferimento alla nota del 30 settembre 2011, n. 29/0000277/L con la quale codesto Dicastero ha trasmesso, per il parere di competenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto relativo al riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011.

Al riguardo, si trasmette la nota del 6 ottobre 2011, n. 103838 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Arrivo - Roma, 07/10/2011  
Prot. 29 / 0000433 / L

389  
3

VARIE/2897



*Ministero*  
*dell' Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO VIII

Roma,

All' Ufficio Legislativo - Economia

Prot. Nr. 103838  
Rif. Prot. Entrata Nr. 103520  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 03/10/2011 n.2897/VARIE/1286x

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente "interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati".

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata con la quale codesto Ufficio Legislativo ha chiesto le valutazioni di competenza dello scrivente in merito allo schema di decreto di cui all'oggetto, concernente il riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

M Il Ragioniere Generale dello Stato  
Conto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
06 OTT. 2011
Prot. n. 13088



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Repertorio atti n. 101/20 del 27 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n° 220 il quale dispone che, per l'anno 2011, una quota della dotazione del fondo ex articolo 7 quinquies, comma 1, del D. L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito dalla L. n° 33/2009 sia ripartita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla medesima L. n° 220/2010;

CONSIDERATO che, tra le finalità di cui al citato elenco 1, risultano esservi anche gli "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n° 296" per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. 18 maggio 2011, recante la ripartizione delle risorse finanziarie previste dal menzionato articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), con il quale si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2011, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati, ai sensi del più volte richiamato articolo 1, comma 1264, della L. n° 296/2006;

VISTA la nota del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione delle citate disposizioni di legge, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto, di concerto con le altre Amministrazioni centrali interessate, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 con la finalità di realizzare interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati;



*gh*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFREENZA UNIFICATA

VISTA la lettera in data 20 ottobre 2011 con la quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

VISTE le note del 21 ottobre 2011 con le quali le Regioni e Province autonome e le Autonomie locali hanno trasmesso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'Intesa, ha sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la sclerosi laterale amiotrofica la completa mancanza di autonomia delle persone;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

**SANCISCE INTESA**

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013.

Repertorio atti n. 17/cv del 24 gennaio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, al comma 272, prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui al citato articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto;

VISTE le lettere in data 18 gennaio 2013, con le quali il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia e il Ministero della Salute hanno comunicato l'assenso sullo schema di decreto in argomento;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere favorevole sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

VISTA la lettera in pari data, con la quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 23 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali hanno formulato talune osservazioni sullo schema di provvedimento in parola;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota in data 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento indicato in oggetto, che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della predetta riunione;

VISTA la lettera in data 24 gennaio 2013, con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'Intesa sullo schema di provvedimento indicato in oggetto, nella versione diramata con la predetta lettera del 24 gennaio 2013, hanno sottolineato l'insufficienza della copertura finanziaria per le esigenze correlate;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013, nella versione diramata con la lettera in data 24 gennaio 2013 di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Pierp Gnudi



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.3/2013/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0000468 P-4.23.2.3  
del 24/01/2013



Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
- Gabinetto  
- Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia  
- Dipartimento per le politiche della famiglia

Al Ministero della salute  
- Gabinetto  
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria  
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo  
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia,



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013.

*Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Ad esito della riunione tecnica del 23 gennaio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in pari data, ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto, che recepisce quanto concordato con le Regioni e le Autonomie locali.

Il citato documento è disponibile sul sito: [www.unificata.it](http://www.unificata.it), con il codice sito: 4.3/2013/1.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3<sup>septies</sup> concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione “Presidente del Consiglio dei Ministri” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministro delle politiche per la famiglia”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi è fra l'altro delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;
- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione”;

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante “L’istituzione del Ministero della salute”, con conseguente modifica della denominazione “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” in luogo della precedente “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTA** la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783 del 17/01/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- VISTO** l’articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che la dotazione del fondo di cui all’articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, in via prevalente, per l’incremento della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell’assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica;
- VISTO** l’articolo 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che prevede che la dotazione del fondo di cui all’articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l’anno 2013;
- VISTO** inoltre, l’articolo 1, comma 272, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

stabilità 2013)” che prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;

#### **VISTO**

altresì, l'articolo 1, comma 109, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che prevede che nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

#### **ACQUISITA**

in data [...] 2013 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

### **D E C R E T A**

#### **Articolo 1**

*(Riparto delle risorse)*

1. Le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

## **Articolo 2**

*(Finalità)*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

- a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
- d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

- f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

### **Articolo 3**

*(Disabilità gravissime)*

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

### **Articolo 4**

*(Integrazione socio-sanitaria)*

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:
- a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
  - b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (*es: budget di cura*).

### **Art. 5**

*(Erogazione e monitoraggio)*

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

#### **Art. 6**

*(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

*Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.*

Roma, lì

*Il Ministro  
del lavoro e delle politiche sociali*  
FORNERO

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
GRILLI

*Il Ministro della salute*  
BALDUZZI

*Il Ministro  
per la cooperazione internazionale e l'integrazione  
con delega alle politiche per la famiglia*  
RICCARDI



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con il Ministro della Salute,  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle  
politiche per la famiglia*

**Tabella 1**

<b>REGIONI</b>	<b>Quota (%)</b>	<b>Risorse (€)</b>
<i>Abruzzo</i>	2,44%	6.710.000
<i>Basilicata</i>	1,11%	3.052.500
<i>Calabria</i>	3,52%	9.680.000
<i>Campania</i>	8,37%	23.017.500
<i>Emilia Romagna</i>	7,90%	21.725.000
<i>Friuli Ven. Giulia</i>	2,27%	6.242.500
<i>Lazio</i>	8,71%	23.952.500
<i>Liguria</i>	3,41%	9.377.500
<i>Lombardia</i>	15,11%	41.552.500
<i>Marche</i>	2,89%	7.947.500
<i>Molise</i>	0,69%	1.897.500
<i>P.A. di Bolzano</i>	0,76%	2.090.000
<i>P.A. di Trento</i>	0,84%	2.310.000
<i>Piemonte</i>	7,91%	21.752.500
<i>Puglia</i>	6,44%	17.710.000
<i>Sardegna</i>	2,70%	7.425.000
<i>Sicilia</i>	8,25%	22.687.500
<i>Toscana</i>	7,02%	19.305.000
<i>Umbria</i>	1,74%	4.785.000
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	687.500
<i>Veneto</i>	7,67%	21.092.500
<b>TOTALI</b>	<b>100,00%</b>	<b>275.000.000</b>

**Intese in Conferenza Unificata  
dei Fondi per le Politiche della famiglia**

**Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni  
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248**

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

---



[...]

**Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**

**Art. 19.**

**Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.**

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

[...]

**Legge del 27 dicembre 2006, n. 296**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2007)**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

---



[...]

**Art. 1**

[...]

**1250.** Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

*[Nota: Comma così modificato dall'art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.]*

**1251.** Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona

*[Nota: Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.]*

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

*[Nota: Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.]*

**1252.** Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

**1253.** Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

**1254.** L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario) - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

**1255.** Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

**1256.** Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

[...]



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**OGGETTO:** Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

**Repertorio n. 50100 del 27 giugno 2007**

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 giugno 2007;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 recante istituzione della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

**VISTA** la nota n. 965/07/Gab. dell'8 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso la bozza di intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, bozza che è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame della predetta bozza di intesa, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate talune modifiche al testo;

**VISTA** la nota n. 985/07/Gab. del 13 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso una riformulazione della bozza di intesa con le modifiche concordate in sede tecnica;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota n. 218/07/U.L. del 19 giugno 2007 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche della famiglia ha trasmesso una nuova formulazione della citata bozza di intesa che, rispetto alla precedente concordata in sede tecnica, all'ultima pagina, al n. 2, prevede l'inserimento dopo le parole: "qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" del seguente periodo: "secondo le linee definite dall'accordo di cui all'art. 1, comma 1251, lettera c) della legge finanziaria 2007", versione che è stata inviata, in data 20 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;

**PREMESSO:**

- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 1, commi 1250, 1251 lett. a), 1253, 1254 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono quelli relativi a: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio Nazionale per l'infanzia e Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia, organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia ed elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia, premialità delle buone pratiche a favore della famiglia adottate da imprese ed enti locali, sostegno alle adozioni internazionali e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

- che i predetti interventi riguardano compiti e attività già di competenza statale, che nella gran parte dei casi risultano disciplinati da norme di legge;

- che legge finanziaria 2007 si limita ad effettuare la ridotazione finanziaria necessaria a garantire la prosecuzione dei predetti interventi;

- che l'articolo 1, comma 1260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di conferire risorse aggiuntive per le finalità di cui al comma 1259 della medesima legge relativo alla realizzazione, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per l'infanzia;

- che per quanto riguarda gli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, la legge finanziaria prevede espressamente che per il loro utilizzo vengano stipulate intese in Conferenza Unificata dal Ministro delle politiche per la famiglia, unitamente al Ministro della salute nel primo caso e di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione nel secondo;

- che da parte delle Regioni è stato richiesto di poter effettuare anche gli interventi di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli di cui la legge finanziaria non specifica il contenuto;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

- che i criteri di realizzazione degli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di abbattimento del costo dei servizi per le famiglie con quattro o più figli (da ora in avanti "interventi") nonché le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni dovranno essere definiti tramite le ulteriori specifiche intese da adottare in Conferenza unificata, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria;

- che si è ravvisata la necessità di precisare attraverso ulteriori intese le finalità, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi;

- che dovranno inoltre essere previsti:

a) la realizzazione di servizi o comunque l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelli già inclusi nella programmazione regionale e/o locale;

b) il cofinanziamento degli interventi di cui alla lettera a) ad opera del livello regionale e/o locale;

c) il monitoraggio e la verifica degli interventi previsti dalle intese da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia, che dovrebbe altresì fornire un'adeguata assistenza tecnica;

- che alla stipula delle ulteriori intese dovrà seguire la conclusione di accordi di programma quadro tra Dipartimento delle politiche della famiglia, le singole Regioni e una rappresentanza dei comuni e dell'ANCI regionale al fine di precisare obiettivi, contenuti e dimensioni quantitative dei servizi o delle misure incrementali rispetto all'offerta esistente che si intendono porre in essere in attuazione delle intese medesime;

- che da tali accordi dovranno in particolare risultare il carattere aggiuntivo delle iniziative da realizzare, la tempistica degli interventi, la quota di cofinanziamento regionale e/o locale, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di assistenza tecnica;

**ACQUISITO**, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

### **SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra Governo, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

- sugli interventi da attuare a seguito di apposite ulteriori intese in sede di Conferenza Unificata, in conformità della disciplina stabilita dalla legge finanziaria e con le modalità e i criteri specifici previsti dalle intese medesime, mediante l'utilizzo del trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome di Euro 97.000.000 per il perseguimento delle seguenti finalità:



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

1. riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
2. qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, secondo le linee definite dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 1251, lett. c) della legge finanziaria 2007;
3. sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

- sulla possibilità che, sulla base della presente intesa e delle ulteriori intese che verranno stipulate, le Regioni e Province autonome possano utilizzare in autonomia la quota parte delle risorse trasferite per gli interventi e ripartite sulla base dei criteri di riparto già in uso per la distribuzione del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, ferma restando la necessità di destinare al perseguimento di ciascuna delle predette finalità non meno del 20% delle risorse complessivamente trasferite, fatti salvi specifici accordi con le singole Regioni;

- sull'opportunità che nell'accordo di programma quadro vengano specificati gli interventi attraverso i quali ciascuna regione perseguirà le tre diverse finalità indicate dalle intese;

- sull'opportunità che la concessione dei finanziamenti per gli anni 2008 e 2009 venga subordinata alla realizzazione degli interventi secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma quadro, unitamente alla misura della quota di cofinanziamento partitamente specificata per ciascuno dei settori di intervento, alle modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed assistenza tecnica da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla specificazione dell'incremento quantitativo e/o qualitativo in termini di servizi o prestazioni derivanti dall'utilizzo delle risorse trasferite.

- sull'opportunità che Euro 50.000.000 a carico del Fondo per le politiche della Famiglia siano destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 206 del 2006, di cui Euro 10.000.000 ad integrazione delle disponibilità finanziarie già individuate dal comma 630 della legge n. 206 del 2006. I criteri di riparto tra le regioni di tali risorse, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo delle stesse saranno definiti in apposita intesa, da sancire da parte di questa Conferenza, in conformità al disposto del citato comma 1259.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art.1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131

Repertorio Atti n. 83/0 del 26 settembre 2007.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta odierna del 26 settembre 2007:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, i Comuni e le Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;

**VISTO** l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n°181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n°233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

**VISTA** la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 concernente un "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato", che istituisce, quale servizio sociale di interesse pubblico, l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1975, n. 698 che ha disposto lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

**VISTA** la legge 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ed in particolare gli artt. 3, lettera b) e 5 riferiti al finanziamento di progetti finalizzati alla "innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia";



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n°328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**VISTO** l’art. 1, commi 630 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” i quali rispettivamente prevedono l’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai ventiquattro a i trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni ed i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le province Autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese “;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 863, concernente l’incremento delle risorse Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 864, e successivi concernenti la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

**VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera n.174 del 22 dicembre 2006;

**VISTO** l’accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

**VISTA** l’intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

pari opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

**VISTA** l'intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza Unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia ed il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 2 luglio 2007- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2007, serie generale, n.197- con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

**CONSIDERATA** la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

**RITENUTO**

- di ricomprendere nel sistema integrato dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1 le diverse opportunità per la prima infanzia definite nell'ambito della programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- di destinare almeno il 50% delle risorse del Piano straordinario all'incremento di posti da adibire ad asili nido;
- di concordare modalità di riparto idonee a ridurre gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, nelle more dell'applicazione dell'art. 119 della Costituzione;

**VISTA** la proposta di intesa, nel testo pervenuto dal Ministro per le politiche per la famiglia il 24 luglio 2007 e diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione centrale proponente, con nota pervenuta il 26 luglio, ha provveduto ad inviare una nuova formulazione della proposta d'intesa, diramata in pari data alle Autonomie territoriali;

**CONSIDERATO** che nella riunione, a livello tecnico, del 30 luglio 2007, a cui non hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, su richiesta delle Regioni, del Ministero dell'Economia, del Ministero dell'Istruzione e del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità sono stati concordati alcuni emendamenti;

**CONSIDERATO** che il provvedimento in esame, posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2007, non è stato discusso, in ragione dell'assenza dell'ANCI e dell'UPI;

**CONSIDERATO** che la Segreteria di questa Conferenza in data 3 agosto 2007 ha chiesto alle



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Amministrazioni territoriali di far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento, così come riformulato dagli Uffici del Ministro delle politiche per la famiglia;

**VISTA** la nota del 7 settembre 2007, con la quale il coordinamento della Commissione degli Assessori regionali alle politiche sociali, ha comunicato l'assenso favorevole all'intesa;

**VISTO** che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 settembre 2007 di questa Conferenza e che in quella sede l'ANCI ha avanzato una serie di osservazioni e le Regioni, nell'esprimere parere favorevole all'intesa, hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2, comma 5 del testo in esame:

All'articolo 2, aggiungere alla fine del comma 5, il seguente periodo: *"Sono salvi per l'erogazione della quota del primo anno i programmi di spesa che le Regioni hanno avviato nel corso dell'anno 2007 prima della presente intesa;"*

**RAVVISATA** l'esigenza, in considerazione delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza, di rinviare l'espressione dell'intesa alla prima seduta utile di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che, nella riunione tecnica del 24 settembre 2007 i rappresentanti dell'ANCI hanno formulato le seguenti osservazioni e proposte emendative:

- 1) aggiungere al primo periodo, dopo le parole "stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome", le seguenti: *"di concerto con gli enti locali"*;
- 2) aggiungere nel quinto periodo, dopo le parole "Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali si impegnano a concorrere", le seguenti: *"in parti uguali"*;
- 3) all'articolo 2, comma 1, viene richiesta la destinazione delle risorse prioritariamente alla realizzazione di strutture pubbliche e l'ampliamento della percentuale riferita alla programmazione territoriale delle risorse;
- 4) all'articolo 3, comma 1, viene considerato riduttivo limitare il livello minimo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia alla percentuale del 6%;
- 5) all'articolo 3, comma 5, viene richiesta la presenza nel gruppo paritetico di rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI in pari numero: quattro per le Regioni, quattro per l'ANCI ed uno per l'UPI.

**CONSIDERATO** altresì che, nella medesima riunione tecnica, pur facendo riserva di ulteriori verifiche, si è concordato di recepire nel testo del provvedimento, l'emendamento presentato dalle Regioni con una parziale riformulazione, nonché le richieste 1), 2) e 5), avanzate dall'ANCI; in accoglimento della richiesta al punto 3), è stato concordato di inserire, alla fine del comma 1, dell'articolo 2, le seguenti parole: *"fatta salva la definizione della diversa natura pubblica o privata, del servizio in sede di concertazione a livello regionale"*;

**VISTA** la riformulazione dello schema d'intesa, ad esito della riunione tecnica del 24 settembre, pervenuta dagli Uffici del Ministro per le politiche per la famiglia, il 25 settembre 2007 e diramata in pari data;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**RILEVATO** che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la seguente richiesta di riformulazione dell'articolo 2, comma 1: *"fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale"*;

**RILEVATO** l'avviso favorevole dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM su tale ultima richiesta delle Regioni;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

al fine di avviare il processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, e di stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome, **di concerto con gli enti locali**, attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti piano) in vista del raggiungimento entro il 2010 dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 - 24 marzo 2000 e dell'attenuazione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese di cui all'articolo 1 comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A questo scopo il governo si impegna a proporre le modifiche normative necessarie al fine di:

1. incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo del piano per il triennio 2007 - 2009;
2. concorrere al finanziamento delle maggiori spese correnti che si determineranno a decorrere dal triennio 2007 - 2009.

Detti impegni sono assunti nei limiti delle risorse disponibili ed in ogni caso subordinatamente alla loro compatibilità e coerenza con l'attuale quadro programmatico di finanza pubblica. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali condividono il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l'impegno di perseguire gli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare e garantire il livello concordato all'art. 3, comma 1.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a concorrere, **in parti uguali**, al finanziamento del piano in misura non inferiore al 30% delle risorse ripartite sulla base della presente intesa, come da Tabella allegata (All. 1).

In particolare lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali stabiliscono quanto segue:



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 1

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi.)

1. Il piano è finalizzato a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.
2. Le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali attuano il piano per l'ampliamento e la gestione dei servizi educativi per bambini da zero a trentasei mesi attraverso l'incremento del numero dei posti disponibili a copertura della domanda presso il sistema pubblico e privato dei servizi socio-educativi diversificati per tipologia, per modalità di accesso, frequenza e funzionamento, in modo da consentire anche forme di assunzione della gestione e di partecipazione ai medesimi da parte delle famiglie. I predetti servizi dovranno attenersi ai requisiti di qualità definiti mediante procedure di autorizzazione e/o accreditamento disciplinate ai sensi delle normative regionali e locali.
3. Nell'ambito della pianificazione relativa alla realizzazione delle nuove strutture, le Regioni destinatarie dei fondi stanziati dal Quadro Strategico Nazionale si impegnano a rispettare i target e gli indicatori in esso stabiliti.

Art. 2

(Riparto delle somme di cui all'art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (d'ora in avanti denominate : "Risorse"), così come integrate dal D.M. del 27 giugno 2007 di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia nonché dalla quota di cofinanziamento derivante dall'utilizzo delle disponibilità previste nei fondi di cui ai programmi operativi regionali 2007-2013 sono suddivise, come da tabella di cui all'allegato A, fra le Regioni e le Province Autonome le quali, per una quota pari ad almeno il 50% del complessivo finanziamento, le destinano all'incremento di posti in strutture da adibire ad asili nido, **fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale.**
2. Per una quota pari ad Euro 250 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valendosi di massima dei criteri utilizzati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2002: tasso demografico 0 – 36 mesi nella misura del 50%, tasso di occupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 20%, tasso di disoccupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 15% e tasso di utilizzo del servizio secondo le rilevazioni ISTAT nella misura del 15%.
3. Per una quota pari ad Euro 90 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite a scopo perequativo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla differenza fra la copertura media nazionale attuale e la copertura calcolata per ogni singola Regione in misura proporzionale al criterio demografico relativo alla popolazione 0-36 mesi.
4. Il cofinanziamento delle Regioni del Mezzogiorno, così come quantificato nella tabella di cui all'allegato A, è individuato in funzione degli obiettivi fissati dal Quadro Strategico Nazionale (d'ora in avanti QSN).



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. All'erogazione di quanto spettante per il primo anno si procederà all'atto dell'adozione del piano da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, **che potrà tenere conto dei programmi di spesa avviati dalle Regioni nel corso dell'anno 2007 prima della presente intesa**. Per gli anni successivi si provvederà alle relative erogazioni sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Fondo per le politiche della famiglia, che a norma dell'art.1, comma 1260 della citata legge 296/2006, possono essere destinate ad incremento di quelle già individuate al comma 1259 della medesima legge, saranno ripartite con le stesse modalità e criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

**Art. 3**

(Livelli dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Ferma restando la necessità di conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo Lisbona, al fine di avviare - nel rispetto delle competenze del tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata - la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, tenendo conto della necessità di assicurare l'uniforme copertura della domanda su tutto il territorio nazionale, delle risorse disponibili e della necessaria gradualità del processo, il livello di copertura della domanda di servizi socio-educativi integrati per la prima infanzia, calcolato in termini di bambini utenti dei servizi, è stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.
2. Il raggiungimento del livello di copertura di cui al comma 1 viene garantito nel rispetto dei criteri per l'attuazione del piano così come definiti all'art. 1, comma 2, della presente intesa.
3. Gli incrementi del livello di copertura di cui al comma 1 verranno determinati con apposita intesa a seguito dell'incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari e comunque al termine del triennio 2007 - 2009, anche in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 4.
4. All'obiettivo indicato al comma 1 concorrono le risorse derivanti dalle seguenti norme:
- art 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e D.M. del 27 giugno di riparto del Fondo per le Politiche della famiglia previsto dall'art. 1, comma 1250, della stessa legge;
  - Fondo per le Aree Sottoutilizzate che le stesse Regioni si impegnano ad utilizzare ai fini del potenziamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per raggiungere il target previsto QSN per il 2009.
5. Ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, è istituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, due rappresentanti del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, **quattro rappresentanti delle Regioni, quattro rappresentanti dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI**, con il compito di elaborare proposte per l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio educativi per la prima infanzia anche in vista dell'adozione della successiva



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

intesa che, ai sensi del comma 3, definisce i criteri di riparto e di utilizzo delle maggiori risorse destinate allo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Art. 4  
(Monitoraggio)

1. Ai fini della valutazione del livello di attuazione del piano e della effettiva realizzazione di nuovi accessi ai servizi socio-educativi della rete integrata per la prima infanzia mediante l'utilizzo delle Risorse all'uopo erogate e secondo i criteri previsti dalla presente intesa, il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale, anche avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti Centro nazionale) ed in collaborazione con l'ISTAT svolgono attività di monitoraggio.
2. L'attività di monitoraggio è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione e tenuto conto dei modelli di intervento definiti in sede di cabina di regia per le attività di assistenza tecnica per la gestione del QSN, con il fattivo concorso e la partecipazione delle Regioni e del sistema delle Autonomie Locali attraverso l'utilizzo di strumenti di rendicontazione delle somme destinate al piano ed un sistema unico di rilevazione definito d'intesa tra le Regioni e Province autonome, e il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire flussi informativi regionali esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale secondo criteri e modalità da definire nell'ambito del sistema di rilevazione di cui al comma 2.

Art. 5  
(Mancata attuazione del Piano)

1. Qualora, in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti la mancata adozione degli atti necessari al raggiungimento dei livelli di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Regione o la Provincia Autonoma interessata, fissano un termine non superiore ai tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti idonei ad assicurare l'attuazione del piano nella regione o nella provincia autonoma.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta

200 - 1)

### ALLEGATO 1 - Tabella 1

#### Ripartizione risorse

	Ripartizione 250 milioni	Ripartizione 90 milioni	Cofinanziamento 30%	Cofinanziamento regioni QSN	Totale
Piemonte	17.512.157		5.253.647		22.765.804
Valle d'Aosta	814.020		244.206		1.058.226
Lombardia	42.536.392		12.760.918		55.297.309
prov.Bolzano	2.249.055		674.717		2.923.772
prov.Trento	2.280.456		684.137		2.964.593
Veneto	20.465.577	1.972.188	6.731.330		29.169.095
Friuli	4.499.362	1.139.789	1.691.745		7.330.897
Liguria	5.975.673		1.792.702		7.768.375
Emilia					
Romagna	20.403.597		6.121.079		26.524.677
Toscana	16.720.484		5.016.145		21.736.629
Umbria	3.653.156		1.095.947		4.749.103
Marche	7.024.197		2.107.259		9.131.456
Lazio	22.909.990	6.540.415	8.835.121		38.285.526
Abruzzo	4.810.889	2.859.904		7.800.480	15.471.273
Molise	1.134.650	1.162.156		3.028.860	5.325.667
Campania	23.722.107	34.419.533		88.848.180	146.989.820
Puglia	16.183.465	14.212.071		37.677.960	68.073.496
Basilicata	2.230.550	1.850.795		4.915.800	8.997.145
Calabria	7.323.518	9.593.639		24.812.820	41.729.977
Sicilia	20.896.896	15.184.269		40.876.740	76.957.905
Sardegna	6.653.808	1.065.241		3.590.100	11.309.149
	250.000.000	90.000.000	53.008.952	211.550.940	604.559.892

2/19



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

221W 14 febbraio 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 febbraio 2008:

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;

VISTO l'articolo 1, commi 630, 863, 864 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

VISTA l'intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le politiche della famiglia ed il decreto ministeriale con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

CONSIDERATA la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le intese sancite in Conferenza unificata il 20 e il 26 settembre 2007 relative, rispettivamente, agli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, la riqualificazione delle assistenti familiari e al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 con il quale sono state definite le finalizzazioni per l'anno 2008 del Fondo per le politiche della famiglia, senza discostarsi dall'impianto generale della citata intesa del 27 giugno in sede di Conferenza unificata e procedendo all'integrazione delle finalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 2, c. 462, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la nota n. 147/08/GAB del 7 febbraio 2008 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche della famiglia ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia che, in data 8 febbraio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, si è tenuta, in data 12 febbraio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole al conseguimento dell'intesa;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la richiesta al Governo di procedere in una successiva seduta a sancire l'intesa anche per le risorse stanziato per l'anno 2009 al fine di potere effettuare una programmazione triennale nonché di assicurare la continuità degli interventi delle Regioni e degli Enti locali in materia sulla base delle precedenti intese;
- gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole all'intesa ricordando l'impegno assunto dallo Stato nella precedente intesa del 26 settembre 2007 di orientare una parte delle risorse alla gestione dei servizi;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

**SANCISCE  
LA SEGUENTE INTESA**

per la prosecuzione degli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, per la riqualificazione delle assistenti familiari; per confermare i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti "piano") a norma dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con la prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera attraverso la destinazione al Ministero della pubblica istruzione di dieci milioni



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

di euro anche per il 2008, utilizzando parte dei maggiori fondi messi a disposizione con l'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'ammontare degli importi di cui al citato dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali continuano a condividere il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l'impegno di proseguire nel perseguimento degli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare i corrispondenti incrementi del livello concordato all'articolo 3, comma 1, dell'intesa sancita in Conferenza unificata il 26 settembre 2007.

In particolare lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel ribadire quanto previsto nelle intese del 20 e del 26 settembre 2007, stabiliscono quanto segue:

**Art. 1**

*(Riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari)*

1. Il complessivo importo di novantasette milioni di euro che il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 finalizza per lo stesso anno per il proseguimento della realizzazione di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari, viene ripartito tra le regioni e province autonome con le stesse modalità dell'anno precedente.

2. Le relative quote verranno erogate sentito il gruppo paritetico istituito al punto 3 dell'intesa del 20 settembre 2007.

**Art. 2**

*(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)*

1. Le disponibilità finanziarie per l'anno 2008 finalizzate alla realizzazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi sono costituite, in aggiunta allo stanziamento originario di cento milioni di euro già contabilizzato nella citata intesa sancita il 26 settembre 2007, da sessantasette milioni di euro aggiuntivi risultanti dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da venticinque milioni derivanti da una diversa articolazione delle risorse del fondo per le politiche della famiglia relative al 2007 e da venticinque milioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. L'ammontare dell'incremento, pari a centodiciassette milioni di euro ed in relazione al quale le regioni si impegnano ad adeguare il cofinanziamento per l'anno 2008 nella misura minima del trenta per cento, viene ripartito con i criteri di cui alla citata intesa sancita il 26 settembre 2007.

3. Le quote spettanti a ciascuna regione verranno erogate a seguito dell'adozione di idoneo provvedimento che adegua il finanziamento dei singoli piani regionali.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 3

*(Permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti)*

1. L'importo di venticinque milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008, volto a perseguire la finalità indicata dall'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli stessi criteri di cui all'intesa del 20 settembre 2007 in materia di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di sperimentazione dell'abbattimento delle tariffe locali per le famiglie numerose.

2. Al fine di prevenire l'allontanamento dai nuclei familiari delle persone non autosufficienti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi sperimentali di intervento contenenti misure finalizzate al concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti conviventi non autosufficienti ed eventuali ulteriori misure comunque finalizzate a favorire la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti. A tal fine saranno, tra l'altro, considerati:

- a) la distribuzione della popolazione ultrasettantacinquenne nei vari contesti regionali;
- b) le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari;
- c) la disponibilità delle famiglie ad accogliere quei membri attualmente ospitati o ricoverati in strutture residenziali socio-sanitarie.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate in coordinamento con gli interventi di cui all'intesa sancita in Conferenza unificata il 20 settembre 2007 relativi alle assistenti familiari, per tanto, all'erogazione delle risorse finanziarie si provvederà con le stesse modalità ivi previste.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

h.c. 8



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I  
Codice sito: 4.3/2010/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0001055 P-2.17.4.3  
del 26/02/2010



4579275

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle D'Aosta  
Coordinatore Vicario Commissione politiche  
sociali

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per la  
famiglia, la droga, e il servizio civile  
- Dipartimento per le politiche della famiglia

**Oggetto:** schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010..

Si trasmette lo schema di intesa indicato in oggetto, da sottoporre alla Conferenza Unificata pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia.

Si chiede di acquisire dalle Autonomie territoriali e locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Si rende noto che il provvedimento in oggetto specificato, sarà disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it)

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Oggetto: *intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia.*

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del.....;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTI i commi 1250, 1251, 1252 e 1254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n.302, del 30 dicembre 2009, recante <<Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazioni delle dotazioni organiche dirigenziali">>, con il quale è stato, tra l'altro, istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTE le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata in data 20 settembre 2007, in materia di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle misure di cui ai commi 1250 ed alle lettere b) e c) del comma 1251 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006; in data 26 settembre 2007, in materia di servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del comma 1259 del predetto articolo 1, nonché in data 14 febbraio 2008, per l'attuazione del commi 630, 1250, 1251 e 1259 del surrichiamato articolo 1 della legge n.296 del 2006;

CONSIDERATO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta, per l'anno 2010, pari ad euro 185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010)

### PREMESSO

- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo per le politiche della famiglia a norma dell'articolo 1, commi 1250; 1251; lettera a), e 1254, della legge n.296 del

2006, riguardano le risorse destinate all'Osservatorio Nazionale sulla famiglia, la realizzazione della Conferenza Nazionale sulla famiglia e l'elaborazione del Piano nazionale per la famiglia; le risorse destinate al sostegno dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n.451; le risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.476; le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e dei lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53 e s.m.i.; le risorse destinate al credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2; le risorse destinate alla premialità delle buone pratiche relative ad iniziative e progetti a favore delle famiglie; le risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 24 giugno 2009, n. 77;

- che i predetti interventi riguardano compiti ed attività di competenza statale disciplinati da specifiche norme di legge

Acquisito nell'odierna seduta di questa conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane sulla ripartizione generale del Fondo per le politiche per la famiglia per l'anno 2010

## SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

### Art.1

*(Ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia 2010)*

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010, pari ad euro 185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), sono ripartite come segue:
  - a) interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 85.289.000,00;
  - b) interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 100.000.000,00.

### Art.2

*(Risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010 relative a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali)*

1. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati nell'ambito di un'ulteriore e successiva intesa.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010.**

***Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.***

Repertorio Atti n. 20/cv del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** lo schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010, pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia il 24 febbraio 2010;

**CONSIDERATO** che, come risulta dallo schema di intesa in parola, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta, per l'anno 2010, pari ad euro 185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e che euro 100.000.000,00 sono ripartite per interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli Enti locali;

**VISTA** la nota del 26 febbraio 2010 con la quale lo schema di intesa di cui trattasi è stato diramato chiedendo alle Autonomie territoriali e locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico;

**VISTA** la nota dell'ANCI pervenuta il 5 marzo 2010 con la quale è stato espresso l'assenso tecnico all'intesa;

**VISTA** la nota giunta l'8 marzo 2010 dalla Regione Veneto con la quale è stato comunicato che la Commissione Politiche sociali, riunitasi il 3 marzo 2010, ha esaminato il provvedimento in argomento esprimendo parere favorevole all'intesa;

**VISTA** la nota dell'UPI pervenuta il 31 marzo 2010 con la quale è stato espresso l'assenso all'intesa;

**VISTA** la nota pervenuta il 29 aprile 2010 dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze -e diramata in pari data- con la quale si comunica che il suddetto stanziamento è stato ridotto di euro 1.806.709 per il corrente anno, in attuazione dell'articolo 10 lettera b) del decreto legge n. 1 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010 n. 30





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

concernente "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia", e che pertanto le risorse da ripartire del Fondo per le politiche della famiglia ammontano, nel corrente anno, ad euro 183.482.291,00;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha affermato che le Regioni hanno dato l'intesa alla ripartizione del Fondo che prevede euro 100.000.000,00 per le attività di competenza regionale e degli Enti locali e che solo in seguito è arrivata una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che ha segnalato una decurtazione complessiva del Fondo e che pertanto può essere pronunciata l'intesa solamente se la decurtazione è a carico dello Stato;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia ha assicurato che la parte di riduzione del Fondo in argomento sarà a carico solamente dello Stato;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM;

**ESPRIME INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011.

Repertorio Atti n. 23/20 del 2 febbraio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota del 13 settembre 2011, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, una prima versione dello schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 21 settembre 2011 con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 26 settembre 2011, i rappresentanti del Coordinamento delle Regioni e dell'ANCI, hanno espresso a livello tecnico mancata intesa sullo schema in parola;

RILEVATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza svoltasi il 13 ottobre 2011, il punto di cui trattasi, è stato rinviato;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di decreto in parola;

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento di cui all'oggetto, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in questa Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione dello schema di decreto di cui all'oggetto;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali, rispettivamente, l'ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre 2011;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziare sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011, nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 16 dicembre 2011 di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

Repertorio Atti n. 24/20 del 2 febbraio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 2 novembre 2011, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in argomento, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

VISTA la lettera in data 4 novembre 2011 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di intesa in parola;

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione del documento di cui all'oggetto;

VISTE le lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali, rispettivamente l'ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre 2011;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all'oggetto;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 30 gennaio 2012, il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di politiche sociali ha formulato una richiesta emendativa dell'articolo 3 della bozza di intesa in argomento, che il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha ritenuto accoglibile;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, l'ANCI e l'UPI hanno espresso assenso tecnico sul documento in parola;

VISTA la nota del 31 gennaio 2012, diramata in pari data, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione della proposta di intesa di cui all'oggetto, che recepisce la richiesta emendativa formulata nel corso della predetta riunione tecnica;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Considerati:

- Il decreto in data 26 ottobre 2011 del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, con la quale sono state individuate e quantificate le risorse stornabili da precedenti finalizzazioni di competenza statale e pertanto disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di azioni in favore della famiglia, di cui sono titolari le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- La necessità di provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 25 milioni di euro, da destinare ad azioni in favore della famiglia;
- Lo sforzo posto in atto dal Governo e dalle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione e nel quadro degli impegni assunti in sede europea, di riqualificare la spesa concentrandola su poche priorità ad alta valenza strategica ai fini dello sviluppo e dell'inclusione sociale, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno;
- La necessità di garantire continuità agli interventi relativi agli Obiettivi di Servizio sottoindicati:
  - S.04 "Diffusione servizi per l'infanzia" (% di Comuni con servizi per l'infanzia)
  - S.05 "Presenza in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia" (% bambini in età 0-3 anni che usufruiscono dei servizi per l'infanzia)
  - S.06 "Incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata dall'1,6% al 3,5%"





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

- L'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- La nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

SI CONVIENE

Articolo 1  
(Oggetto)

1. La presente intesa stabilisce, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 25 milioni di euro, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le loro disponibilità.

Articolo 2  
(Criteri di ripartizione)

1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

Art. 3  
(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella A, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata, per la componente sociale, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

2. La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 4  
(Monitoraggio)

1. Al fine di raccordare e monitorare gli interventi posti in essere dalle Regioni, attraverso il finanziamento di cui alla presente intesa, è istituito un gruppo paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI.
2. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Art. 5  
(Tempi)

1. Le Regioni, compatibilmente con le regole di bilancio, utilizzano le risorse trasferite ai sensi della presente intesa, entro l'anno successivo a quello in cui sono state assegnate.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

TABELLA A

Allegata all'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

REGIONE	%	Importi
PROV AUT DI BOLZANO	0,82	205.000,00
PROV AUT DI TRENTO	0,84	210.000,00
ABRUZZO	2,45	612.500,00
BASILICATA	1,23	307.500,00
CALABRIA	4,11	1.027.500,00
CAMPANIA	9,98	2.495.000,00
EMILIA ROMAGNA	7,08	1.770.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,19	547.500,00
LAZIO	8,6	2.150.000,00
LIGURIA	3,02	755.000,00
LOMBARDIA	14,15	3.537.500,00
MARCHE	2,65	662.500,00
MOLISE	0,8	200.000,00
PIEMONTE	7,18	1.795.000,00
PUGLIA	6,98	1.745.000,00
SARDEGNA	2,96	740.000,00
SICILIA	9,19	2.297.500,00
TOSCANA	6,56	1.640.000,00
UMBRIA	1,64	410.000,00
VALLE D'AOSTA	0,29	72.500,00
VENETO	7,28	1.820.000,00
<b>Totali</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000,00</b>

\* Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3, comma 2, della presente intesa





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia.

Repertorio Atti n. *48/CU* del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 19 aprile 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in oggetto;

VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l'11 aprile 2012, sono state concordate tra i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del Dipartimento per le politiche della famiglia, alcune modifiche dello schema di intesa indicato in parola;

VISTA la nota del 13 aprile 2012, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 16 aprile 2012 con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in oggetto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dell'ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in oggetto con l'auspicio che le risorse di cui trattasi siano effettivamente erogate ai Comuni;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;





## SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

### Considerati:

- l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;
- l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, e in particolare la previsione secondo la quale il Fondo medesimo viene ripartito d'intesa con la Conferenza Unificata;
- l'articolo 1, comma 19, lettera e) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
- il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'articolo 1, comma 14, lettera b);
- l'intesa sancita in Conferenza Unificata il 2 febbraio 2012 relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al finanziamento di azioni in favore della famiglia, con particolare riferimento a servizi socio educativi per la prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata;
- che con decisione n. 940/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 14 settembre 2011, il 2012 è stato proclamato "Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni", con la finalità di promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni;
- che al Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato affidato il coordinamento nazionale dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, con il compito di assicurare un raccordo tra le amministrazioni interessate e tutti gli altri attori coinvolti per la programmazione delle attività nazionali;
- lo schema di Piano Nazionale per la famiglia, approvato dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia in data 23 giugno 2011;
- che tra le priorità individuate dal predetto Piano, quali aree su cui intervenire con maggior urgenza, rientrano le famiglie con anziani non autosufficienti, nonché i servizi per l'infanzia;
- che per migliorare la qualità della vita delle persone anziane occorre intervenire a sostegno delle famiglie e favorire una idonea permanenza della persona anziana fragile o non autosufficiente presso il proprio domicilio, potenziando il sistema domiciliare nel suo complesso e promuovendo azioni sul territorio rivolte alle esigenze dell'anziano e della famiglia;
- il "Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

- che tra gli obiettivi individuati nel predetto Piano biennale, vi è anche quello di intervenire sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del Paese, supportando le Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia;
- il documento di aggiornamento del Piano di Azione e coesione, datato 3 febbraio 2012 e inviato alla Commissione Europea il 7 febbraio 2012, che prevede tra gli interventi per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi i servizi di cura rivolti a bambini (servizi socio-educativi prima infanzia) e agli anziani (assistenza ai non-autosufficienti);
- di dover provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 45 milioni di euro da destinare alle azioni soprarichiamate, gravanti sul Centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali

CONVENGONO

Articolo 1  
(Oggetto)

1. La presente intesa stabilisce, nei termini di cui alle premesse, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinare al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 2  
(Criteri di ripartizione)

1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

Art. 3  
(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nell'allegata tabella A, previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 mesi nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.
2. Le risorse ripartite sono destinate:
  - a) sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 - e potranno essere utilizzate per:
    - l'attivazione di nuovi posti;
    - sostenere i costi di gestione dei posti esistenti;
    - migliorare l'offerta qualitativa;
  - b) sia al perseguimento di una delle seguenti finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la componente sociale:
    - promozione e sostegno della persona anziana;
    - promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio;
    - partecipazione degli anziani alla società;
    - promozione di una vita indipendente e sana;
    - promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze;
    - promozione di progetti per il superamento del divario digitale.
3. L'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al 60% del totale spettante a ciascuna Regione, sarà effettuata a seguito dell'accordo di cui al comma 1. L'erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, sarà invece effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi 12 mesi di durata dell'accordo di cui al comma 1 secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 4.
4. La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Art. 4**  
**(Monitoraggio)**

1. Al fine di raccordare e monitorare gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa e individuare tempi e modalità di monitoraggio, opererà il gruppo paritetico istituito dall'art. 4 dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata del 2 febbraio 2012 repertorio 24/CU, integrato da un rappresentante del Ministero del Lavoro e politiche sociali, un rappresentante del Ministero della Salute e da un ulteriore rappresentante delle Regioni e Province Autonome.
2. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

TABELLA A

allegata all'intesa tra il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito al riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi, socio educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia.

REGIONE	Criteri del FPS 2011 %	Importi
PROV AUT DI BOLZANO	0,82	369.000,00
PROV AUT DI TRENTO	0,84	378.000,00
ABRUZZO	2,45	1.102.500,00
BASILICATA	1,23	553.500,00
CALABRIA	4,11	1.849.500,00
CAMPANIA	9,98	4.491.000,00
EMILIA ROMAGNA	7,08	3.186.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,19	985.500,00
LAZIO	8,6	3.870.000,00
LIGURIA	3,02	1.359.000,00
LOMBARDIA	14,15	6.367.500,00
MARCHE	2,65	1.192.500,00
MOLISE	0,8	360.000,00
PIEMONTE	7,18	3.231.000,00
PUGLIA	6,98	3.141.000,00
SARDEGNA	2,96	1.332.000,00
SICILIA	9,19	4.135.500,00
TOSCANA	6,56	2.952.000,00
UMBRIA	1,64	738.000,00
VALLE D'AOSTA	0,29	130.500,00
VENETO	7,28	3.276.000,00
<b>Totali</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000,00</b>





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012.

Repertorio Atti n. 54/cv del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 19 aprile 2012:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l'11 aprile 2012, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole sul provvedimento in parola;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

**Intese in Conferenza Unificata dei  
Fondi nazionali per le Politiche giovanili**

**D.L. 4 luglio 2006, n. 223 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

***stralcio***

**Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**

**19.** *Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.*

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 <sup>(57)</sup>.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 <sup>(58)</sup>.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 <sup>(59)</sup>.

---

(57) Vedi, anche, il comma 1250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1 dell'art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e il comma 2 dell'art. 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

(58) Vedi, anche, il comma 1290 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 21 giugno 2007, il comma 4-ter dell'art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il D.M. 29 ottobre 2008, il comma 1 dell'art. 6, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763, il D.M. 2 novembre 2009 e il D.M. 18 ottobre 2010.

(59) Vedi, anche, il comma 1261 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 5 dell'art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e l'art. 7, L. 12 luglio 2011, n. 112.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**OGGETTO:** Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

**Repertorio n. 46/00 del 14 giugno 2007**

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 giugno 2007:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di questa Conferenza, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale ha provveduto ad integrare la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

**VISTO** il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

**CONSIDERATA** l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di destinare una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

**VISTA** la nota n. 2353/GAB del 7 giugno 2007 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili ha trasmesso la bozza di intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale che è stata trasmessa, in data 11 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, a seguito della riunione, a livello tecnico, del 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate alcune modifiche alla citata bozza di intesa, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, con nota n. 2430/GAB del 13 giugno 2007, ha fatto pervenire la nuova formulazione del testo che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

**ACQUISITO**, pertanto, nella odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

### **SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

#### **Art. 1**

1. La presente intesa stabilisce, per l'anno 2007, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

2. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 3 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 4, assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Art. 2**

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

**Art. 3**

1. Entro il 30 ottobre 2007, le Regioni e le Province Autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla Delibera CIPE n. 14/2006.

Il Quadro Strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

2. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano Nazionale Giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Ove gli Accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'articolo 2, sono trasferite alle Regioni e alle Province Autonome per gli interventi individuati nel Quadro Strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'Accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

**Art. 4**

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani e nei documenti di programmazione regionale.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Repertorio Atti n. 13/ew del 29 gennaio 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS);

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di confermare la destinazione di una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTA l'intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il 14 giugno 2007 - Repertorio Atti n.461/CU del 14 giugno 2007;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/482-P del 21 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 che, in data 22 gennaio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 29 gennaio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/989/P del 29 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

**Art. 1**

1. La presente intesa, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi e gli strumenti richiamati nell'Intesa del 14 giugno 2007 di cui alle premesse, stabilisce, per gli anni 2008 e 2009, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.

In particolare stabilisce:

- a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

**Art. 2**

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

3. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo di cui ai programmi attuativi del QSN e con gli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Giovani di cui alle premesse.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

4. I Quadri Strategici degli Accordi di Programma Quadro già condivisi tra le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive in attuazione dell'articolo 3 dell'Intesa del 14 giugno 2007 costituiscono l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ.

5. La stipula dell'Accordo di programma quadro costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse del Fondo.

6. Le risorse non attribuite alle Regioni e alle Province autonome, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro nei tempi indicati nei rispettivi quadri strategici, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, verranno prioritariamente destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sezione programmatica degli Accordi già sottoscritti alla stessa data o degli atti integrativi degli stessi, in proporzione alle risorse già assegnate, in base ai criteri di ripartizione adottati.

7. Le Regioni, nella predisposizione degli Accordi di Programma Quadro, assicurano la consultazione delle rispettive ANCI ed UPI regionali.

Art. 3

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro,

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto delle iniziative finanziate nella precedente annualità, di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani, nei documenti di programmazione attuativi del Quadro Strategico Nazionale e negli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art.4

1. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 2 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 3 assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente  
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".

*Intesa ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Repertorio Atti n. 101607 ottobre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 7 ottobre 2010:

VISTO l'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO il DPCM 29 ottobre 2009 recante "Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, che ha tra l'altro istituito tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù;

VISTO l'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla "Tabella C della medesima legge la "quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria", così determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2010, della disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 81.087.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010", che ha assegnato, al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per le Politiche Giovanili", nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato "Gioventù", una dotazione finanziaria di euro 81.087.000,00;

VISTO l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 131 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

competitività economica, che a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla predetta legge;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, di destinare una quota del Fondo per le Politiche Giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS) ;

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8063/P del 22 settembre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 2010 - 2012 che è stata diramata in data 23 settembre 2010;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 28 settembre 2010, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota pervenuta il 29 settembre 2010 con le quali le Regioni, a seguito della suddetta riunione tecnica, hanno trasmesso un documento di proposte emendative;

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8561/P del 5 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in parte ha accolto le proposte emendative delle Regioni, che è stata diramata in pari data;

VISTA la nota pervenuta il 6 ottobre 2010 dell'UNCHEM con la quale ha trasmesso una proposta emendativa all'articolo 4, comma 3, che è stata diramata in pari data;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù pervenuta in data 6 ottobre 2010 con la quale ha trasmesso la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, a seguito della nuova versione della citata bozza di intesa inviata in data 5 ottobre 2010, che è stata diramata in pari data;

CONSIDERATE le norme di attuazione del Federalismo fiscale e amministrativo (Legge 42/2009), in ordine alla semplificazione amministrativa e nel rispetto della leale collaborazione tra livelli di Governo;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa consegnando, tuttavia, un documento con allegata la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si allega (All. 1);

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131:

**Articolo 1**

1. La presente intesa determina, per il triennio 2010 - 2012, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata a cofinanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali. La presente intesa, in particolare, individua le linee di intervento prioritarie e stabilisce:

- a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali.

2. Il Dipartimento della Gioventù, in relazione a quanto premesso, stipula con ciascuna Regione Accordi di Programma Quadro nelle forme che consentono il massimo della semplificazione amministrativa e di utilizzare al meglio e in tempi rapidi le risorse statali.

**Articolo 2**

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in misura pari al 46,15% dello stanziamento del Fondo che per l'anno 2010 è stabilito in 81.087.000,00 e per gli anni 2011 e 2012, è stabilito dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie per l'anno 2010, come determinate ai sensi del comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato all'allegato 1.

**Articolo 3**

1. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ).

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 30% del valore complessivo delle APQ inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica". Nell'ambito di tale quota, non meno del 50% deve essere costituito da



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

risorse finanziarie proprie, per tali intendendosi quelle:

- a) del bilancio regionale o provinciale;
- b) di provenienza comunitaria;
- c) provenienti da altre fonti di finanziamento statale,

ed il restante 50% può essere imputato a controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe comunque a disposizione dalle Regioni o dalle Province autonome per l'attuazione degli APQ.

3. Qualora in sede di attuazione degli APQ per motivi tecnici e/o amministrativi non siano disponibili le risorse di cui al comma 2 lettere b) e c), le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad assicurare con risorse del proprio bilancio, di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, la copertura finanziaria integrale degli interventi finanziati con le risorse di cui alle citate lettere b) e c).

4. In sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province Autonome, assicurano la consultazione dell'ANCI e dell'UPI regionali e si impegnano a destinare una quota pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell'APQ, inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica", per la realizzazione di iniziative nelle seguenti aree di intervento prioritarie:

- a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere;
- b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;
- c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità;
- d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale;
- e) promozione della cultura della legalità fra i giovani.

5. Entro il 31 luglio 2011, il Dipartimento della Gioventù, il Ministero dello Sviluppo le Regioni e le Province Autonome, provvedono alla sottoscrizione APQ.

6. Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome è subordinato alla sottoscrizione degli APQ ed è condizionato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006. La quota parte del Fondo relativa al 2010 è trasferita entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle Regioni e delle Province autonome di avvio della fase attuativa relativa alla prima annualità.

7. Le risorse relative agli APQ sottoscritti alla data di cui alla presente intesa, cofinanziati con le risorse del Fondo relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, che si rendano eventualmente disponibili anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti nella "sezione programmatica", possono essere riprogrammate per finanziare la realizzazione di interventi in una delle aree di interventi prioritarie di cui al comma 4.

#### Articolo 4

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 9,23% dello stanziamento del Fondo per gli anni 2010, 2011, 2012, così come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali riallocazioni disposte da successive manovre di finanza pubblica.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province è stabilita in 3 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative a favore dei Comuni e delle Province, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono oggetto di specifici distinti accordi annuali da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On. Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/095/CU04/C7

A22-1

Consegnato nella  
scelta del  
7 ottobre  
2010



**INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ  
MONTANE, SULLA RIPARTIZIONE DEL “FONDO NAZIONALE PER LE  
POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL’ART. 19 COMMA 2 DEL DECRETO  
LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  
LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA PARTE A  
LIVELLO REGIONALE E LOCALE”**

***Punto 4) o.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data odierna ha approvato la tabella di seguito allegata di Riparto delle risorse del **Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010**, di cui all'art.19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

*Le risorse sono state ripartite applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali dell'anno 2010 - Intesa della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010.*

<b>REGIONE</b>	<b>RIPARTO</b>
ABRUZZO	916.830,44
BASILICATA	460.286,30
CALABRIA	1.538.029,84
CAMPANIA	3.736.177,59
EMILIA ROMAGNA	2.650.949,72
FRIULI VENEZIA GIULIA	820.282,58
LAZIO	3.218.261,94
LIGURIA	1.130.133,84
LOMBARDIA	5.295.163,55
MARCHE	991.673,74
MOLISE	299.373,20
P.A. BOLZANO	306.857,53
P.A. TRENTO	314.341,86
PIEMONTE	2.686.874,51
PUGLIA	2.612.031,20
SARDEGNA	1.107.680,85
SICILIA	3.439.049,68
TOSCANA	2.451.118,11
UMBRIA	613.715,07
VALLE D'AOSTA	108.522,79
VENETO	2.724.296,16
<b>TOTALE</b>	<b>37.421.650,50</b>

Roma, 7 ottobre 2010





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".

Repertorio atti n. 99/CU del 13 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA l'intesa relativa alla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", sancita da questa Conferenza con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011;

VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Gioventù ha inviato la lettera del 22 settembre 2011 della Regione Liguria, Coordinatrice interregionale politiche sociali, concernente la richiesta delle Regioni e delle Province autonome di modificare l'intesa indicata in oggetto, nel senso di prevedere la proroga al 30 ottobre 2011 del termine del 30 settembre previsto dall'articolo 3, commi 5 e 10, della medesima intesa;

VISTA la nota pervenuta in data 4 ottobre, con la quale la Regione Liguria ha inviato una proposta di intesa volta a prorogare il termine di cui sopra;

VISTA la lettera del 6 ottobre 2011 con la quale la citata proposta è stata portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 ottobre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e delle Amministrazioni centrali interessate hanno convenuto di prorogare al 15 novembre 2011 il termine del 30 settembre 2011, previsto dal menzionato articolo 3, commi 5 e 10, e che le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella più volte citata intesa;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI ha formulato la raccomandazione che, in sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province autonome





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

assicurino la consultazione dell'ANCI, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, della richiamata intesa;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

**SANCISCE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il termine del 30 settembre 2011, previsto all'articolo 3, commi 5 e 10, dell'intesa rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, è prorogato al 15 novembre 2011.
2. Le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nelle citate intese.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

**Intese in Conferenza Unificata  
dei Fondi per le politiche relative ai diritti e  
alle pari opportunità**



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

**Repertorio Atti n. 781/W del 20 settembre 2007**

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 20 settembre 2007:

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali";

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

**VISTO** l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, il quale stanziava finanziamenti in ordine agli specifici compiti assegnati al Ministro per i diritti e le pari opportunità, per la realizzazione di azioni che permettano pari opportunità anche tramite iniziative per l'accesso al mondo del lavoro da parte dell'imprenditoria femminile, nonché all'emersione del lavoro sommerso e compiti in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

**VISTA** l'intesa pervenuta in data 10 luglio 2007, dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, in sede di riunione tecnica del 19 luglio 2007, sono stati esaminati ed accolti dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità gli emendamenti avanzati dalla Regione Veneto, Coordinatrice delle Politiche sociali, contenuti nella nota dell'11 luglio 2007, diramata il successivo 13 luglio (All.1);

**CONSIDERATO** che, in corso di riunione, sono state, altresì, apportate le seguenti modifiche al testo: **1)** alla pagina 1, nel primo capoverso "Premesso che", dopo la frase "l'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sostituire le parole "assegna specifici compiti", con le seguenti parole: "stanziamenti finanziari in ordine agli specifici compiti"; **2)** alla pagina 1, punto 1. Piano straordinario per aumentare il tasso di occupazione delle donne, nelle diverse forme del lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, aggiungere, all'ultimo capoverso, dopo le parole "tra amministrazione centrale e regioni", le seguenti parole: "enti locali"; **3)** alla pagina 2, al terzo



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

capoverso, dopo la frase *"promuovere sempre nel rispetto delle competenze regionali"*, le seguenti parole: *"e degli enti locali"*; 4) alla pagina 3, nelle conclusioni, prima di *"CONCORDANO"*, aggiungere, dopo le parole, *"i Comuni"*, le seguenti: *"le Province"*; 5) alla pagina 3, nella lettera b) dopo la parola *"Regioni"*, inserire la parola *"ed Enti locali"*; 6) sostituire nel testo del decreto le parole *"Ministero per i diritti e le pari opportunità"* con le seguenti: *"Ministro per i diritti e le pari opportunità"*. Gli emendamenti di cui ai punti 2), 3) e 5) sono state avanzati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

**CONSIDERATO** che, nella medesima sede, il rappresentante della Regione Lombardia, ha avanzato, a nome dell'Assessorato alle politiche della formazione, la seguente richiesta di emendamento: nelle conclusioni del decreto, dopo la parola *"CONCORDANO"*, alla lettera b), sostituire, dalle parole *"e gli strumenti...."*, con il seguente periodo: *"di programmazione negoziata che tengano conto delle differenze territoriali attraverso l'elaborazione di un piano operativo concertato con le Regioni stesse"*, riservandosi di formalizzare la richiesta emendativi;

**RILEVATO** che, il rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità ha accolto le richieste di modifiche avanzate dalla Regione Veneto, Coordinatrice delle Politiche sociali, contenute nel citato Allegato 1), ma non ha accolto la richiesta della Regione Lombardia, ed ha, altresì, proposto di rimandare la questione alla fase attuativa;

**RILEVATO** che, in quella sede non hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

**CONSIDERATO** che, il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ha trasmesso, con nota pervenuta il 20 luglio 2007, una ulteriore bozza di intesa, riformulata ad esito della riunione tecnica del 19 luglio 2007;

**RILEVATO** che il provvedimento in esame è stato posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2007, ma che il punto non è stato discusso, in ragione dell'assenza dell'ANCI e dell'UPI;

**VISTA** la nota di assenso tecnico sull'intesa, pervenuta il 7 settembre 2007 dal Coordinamento della Commissione delle politiche sociali delle Regioni;

**RILEVATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, nel testo trasmesso dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, riformulata ad esito della riunione tecnica del 19 luglio 2007, con la raccomandazione che le previsioni di cui alla lettera b) dell'intesa relative alla successiva definizione degli strumenti attuativi, avvengano congiuntamente con le Regioni e nel rispetto del ruolo delle singole istituzioni.

**RILEVATO** che il Governo ha dato la disponibilità ad accogliere la richiesta delle Regioni;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso il proprio assenso sull' intesa in argomento, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica del 19 luglio 2007;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296:

**Ritenuto che,**

il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, in attuazione delle proprie deleghe richiamate in premessa, tra cui quella per l'imprenditoria femminile, ed a seguito degli incontri già effettuati con le Regioni e le Autonomie locali, individui preliminarmente, d'intesa con tali istituzioni "due linee progettuali" di seguito esplicitate, che in larga parte potranno essere sviluppate anche con la collaborazione delle istituzioni citate, mentre per l'Osservatorio contro la violenza si procederà in tempi successivi d'intesa con i Ministeri interessati:

**1. Piano straordinario per aumentare il tasso di occupazione delle donne, nelle diverse forme del lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale.** L'Italia è all'ultimo posto in Europa per numero di occupate, con un tasso di occupazione femminile del 60% circa nel Nord e del 30% circa nel Mezzogiorno. In questi termini il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità intende avviare una linea di intervento specifica per il rilancio e il sostegno dell'imprenditorialità femminile, disegnando per questo un settore, decisivo per il Paese, azioni di governance e strumenti operativi di intervento, in modo coordinato, tra amministrazione centrale, regioni ed enti locali, nel rispetto delle competenze di queste ultime, attivando le risorse dei fondi strutturali e dell'FSE in rapporto alla domanda di sostegno, promozione, qualificazione, innovazione e competitività che viene dalle imprese femminili. Tutto ciò, presuppone un forte investimento centrale ma anche delle Amministrazioni regionali per sostenere:

- percorsi individuali di autonomia professionale e lavorativa per le competenze ed i talenti femminili;
- azioni di contrasto delle barriere di accesso al mercato del lavoro;
- azioni di "accompagnamento al mercato" e di consolidamento aziendale, investendo sulla cultura d'impresa, all'interno delle politiche nazionali e locali a sostegno dell'impresa, particolarmente piccola e media.

Il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, in questo senso opererà sulla base dell'esperienza maturata e d'intesa con le Regioni, per assumere le iniziative necessarie a semplificare ed agevolare l'imprenditoria femminile. Fondamentale sarà, a questo fine, una azione organica di mainstreaming di genere anche in rapporto agli strumenti in uso presso le regioni e con il loro apporto individuare forme di sostegno alle imprese, promuovendo anche un utilizzo mirato a tali attività da parte dei fondi strutturali dell'Unione Europea 2007-2013 con particolare riguardo al sostegno al credito, alla cultura d'impresa per l'innovazione e alla competitività da parte delle imprese femminili, particolarmente nell'ambito dei servizi di cura alla persona.



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**2.Regolarizzazione e la qualificazione del lavoro di cura.** In questa linea che si interseca positivamente anche sullo sviluppo delle “politiche sociali” si intende coniugare la condizione lavorativa con la valorizzazione delle competenze, la qualificazione professionale e gli spazi di conciliazione fra i tempi di vita: professionale, familiare, individuale. Indagini universitarie condotte in questo settore, sottolineano che il lavoro sommerso delle donne è quantificabile in oltre un milione di lavoratrici. C'è consapevolezza da parte di tutti che nel campo dei servizi domiciliari a favore delle persone fragili esiste una forte domanda – peraltro in continua espansione – che non trova ad oggi risposte appropriate e che la stessa, rispondendo a forti necessità familiari, *alimenta un mercato parallelo fatto di esperienze sommerse e dequalificate*. Questa realtà presente su tutto il territorio italiano, dal nord al sud, dai grandi ai piccoli comuni, opera anche con scarse o inesistenti tutele sia per il lavoratore che per l'assistito.

Nel merito, va ancora sottolineato:

-che per lavoro di cura si deve intendere l'attività di supporto al sistema delle relazioni familiari, fra adulti e soggetti di età minore, e le attività di affiancamento e di mediazione fra questi stessi soggetti e il sistema dei servizi sociali;

-che non si tratta solo – o esclusivamente – di lavoratrici straniere. La presenza di lavoratrici italiane è consistente soprattutto nel Mezzogiorno;

- che il mercato del lavoro dei servizi alla persona in Italia oggi rappresenta l'8% dell'occupazione totale e le stime OCSE attestano una media di impiego negli altri Paesi europei fra il 23 ed il 33%.

Si può quindi affermare che il settore dei servizi domiciliari alla persona, opportunamente regolato, potrà rivelarsi come un bacino occupazionale di estremo interesse. Il Ministro per i Diritti e le PP.OO. consapevole di azioni collaterali sul piano formativo e del lavoro condotte da altri Ministeri intende puntare, per lo spazio che gli è proprio, sull'effetto dimostrativo e riequilibrante di “buone pratiche” e di “modelli virtuosi di intervento”, in sinergia con le azioni già promosse in questo campo da Regioni e autonomie locali.

In particolare si tratta di:

- promuovere in sede nazionale, nei confronti di soggetti istituzionali, delle organizzazioni sociali e di rappresentanza, una sensibilizzazione al tema;
- promuovere, sempre nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, azioni condivise – fra gli attori istituzionali e sociali – volte all'emersione del sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare in raccordo con la Cabina di regia, a questo fine in via di istituzione presso la Conferenza Unificata;
- individuare alcune aree territoriali del Paese in cui sperimentare, con soggetti pubblici e soggetti non lucrativi del privato sociale, in coerenza e con il supporto della pianificazione regionale, azioni significative di emersione dal sommerso di prestazioni sociali domiciliari.

Per concludere, è necessario attivare un sistema di *governance* in grado di sviluppare efficacemente nei territori scelti l'aumento dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni professionali, la tutela dei diritti a partire dal contrasto alle discriminazioni di genere che pur con caratteristiche diverse riguardano sia donne italiane che donne immigrate.

Le disponibilità dei capitoli di bilancio che si ipotizza siano destinate dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, sono di 9 milioni di euro da articolarsi per entrambi i progetti.

Sulla base di quanto illustrato, il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONCORDANO

- a) sulle linee progettuali illustrate in premessa ai punti 1 e 2, da parte del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità;
- b) sull'opportunità che il Ministro, nel rispetto del ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo anche percorsi comuni con gli stessi, prosegua nello sviluppo di tali linee, utilizzando, per gli aspetti attuativi, le modalità e gli strumenti più appropriati e prevedendo - se del caso - anche eventuali ulteriori accordi o intese; c)
- c) sulla necessità di implementare, nelle successive annualità, le risorse da dedicare alle linee progettuali richiamate alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che l'avvio dei progetti per il presente anno dovrà essere circostanziato per non creare aspettative senza risposta. Sarà inoltre utile un coordinamento delle sperimentazioni con analoghe iniziative di altri Ministeri che si occupano del "lavoro di cura" come supporto al sistema di relazioni familiari, favorendo una logica di differenziazione degli ambiti tematici tra le attività promosse dai diversi Ministeri competenti e sperimentazioni da parte di soggetti istituzionali tra loro associati ed in cui trovi spazio anche la cittadinanza femminile da parte di immigrate che si dedicano al lavoro di cura .


Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA  
VOLONTARIATO E NON PROFIT

DOTT. STEFANO VALDEGAMBERI

Venezia, 11/07/2007  
Prot. 3193/ASS



Ill.mo  
on. Vasco Errani  
Presidente Conferenza delle Regioni e  
delle Province Autonome  
Via Parigi, 11  
00187 Roma (RM)

Preg.mo sig.  
Avv. Giuseppe Busia  
Direttore Segreteria della  
Conferenza Unificata  
00100 Roma (RM)

Oggetto: *Intesa tra il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.*

Ai fini dell'espressione dell'intesa sul provvedimento in oggetto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, informo le SS.VV. relativamente agli esiti dell'attività istruttoria da me presieduta in qualità di coordinatore della Commissione Politiche sociali.

Lo schema di intesa è stato illustrato alla Commissione Politiche sociali nella riunione tenutasi il 4 luglio u.s. A seguito di questo incontro, il Ministero ha trasmesso una nuova versione del documento nel quale sono state recepite le osservazioni emerse in quella sede. Questo nuovo testo è stato ritrasmesso per e-mail agli Assessori affinché potessero visionarlo ed esprimere un parere.

A tale riguardo, si riportano di seguito le proposte di emendamento sul nuovo testo, inviate da alcune Regioni, che sono state condivise dalla Regione del Veneto e dal Ministero delle Pari Opportunità, sentito quest'ultimo per le vie brevi.

A pag. 1, nel primo capoverso "Premesso che", dopo la frase "l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 assegna specifici compiti al Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità per la realizzazione di azioni che permettano pari opportunità" inserire "anche tramite iniziative"....

Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 VENEZIA  
e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it

Tel. 041 279 2881 - Fax 041 279 2883  
Internet: www.regione.veneto.it

Nel punto 2 "Regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura", al secondo capoverso dopo la frase "Nel merito, va ancora sottolineato:" aggiungere la frase: "*- che per lavoro di cura si deve intendere l'attività di supporto al sistema delle relazioni familiari, fra adulti e soggetti di età minore, e le attività di affiancamento e di mediazione fra questi stessi soggetti e il sistema dei servizi sociali*".

Nelle conclusioni dopo "Concordano", alla lettera b) eliminare la parola tra parentesi: (es. bandi) e dopo la lettera b) aggiungere la lettera c): "*sulla necessità di implementare, nelle successive annualità, le risorse da dedicare alle linee progettuali richiamate alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che l'avvio dei progetti per il presente anno dovrà essere circostanziato per non creare aspettative senza risposta. Sarà inoltre utile un coordinamento delle sperimentazioni con analoghe iniziative di altri Ministeri che si occupano del "lavoro di cura" come supporto al sistema di relazioni familiari, favorendo una logica di differenziazione degli ambiti tematici tra le attività promosse dai diversi Ministeri competenti e sperimentazioni da parte di soggetti istituzionali tra loro associati ed in cui trovi spazio anche la cittadinanza femminile da parte di immigrate che si dedicano al lavoro di cura*".

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione  
Politiche sociali  
(Assessore Stefano Valdegamberi)





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50**

Repertorio atti n. <sup>29/04</sup> 31ku del 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 aprile 2009

**VISTO** l'articolo 19, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", il quale, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale in genere, stabilita in tre milioni di euro annui dal decreto dal D.M. 16 maggio 2007;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale n. 26/BIL del 25 febbraio 2009, con il quale sono state riassegnate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità le economie residue dell'esercizio 2008 di euro 77.476.987,36;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2008, la quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui non contiene, dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunità", le parole "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata";

**VISTO** lo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmesso il 20 marzo 2009 dal Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e diramato in data 30 marzo 2009 alle Regioni ed alle Autonomie locali;

**CONSIDERATO** che, nella riunione tecnica del 2 aprile 2009, il Dipartimento delle pari opportunità si è dichiarato disponibile a prevedere nel decreto la definizione congiunta di un sistema di interventi con le Regioni e le Autonomie locali;

**RILEVATO** che l'Ufficio legislativo del Ministero delle pari opportunità ha trasmesso in data 7 aprile 2009 una nuova stesura del testo del decreto in oggetto per l'esame della Conferenza Unificata dell'8 aprile 2009;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nella seduta della Conferenza Unificata dell'8 aprile 2009 è stata fatta richiesta di rinvio del decreto in oggetto e di ulteriore esame del provvedimento in sede tecnica;

**VISTA** la proposta emendativa delle Regioni trasmessa il 22 aprile 2009 per l'esame nella sede tecnica del 28 aprile 2009 nonché la richiesta dell'ANCI di prevedere nello schema di decreto uno specifico punto concernente azioni di sistema finalizzate al sostegno delle vittime di fenomeni di tratta e di grave sfruttamento;

**VISTO** il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto con le modifiche concordate nella predetta sede tecnica, trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Pari opportunità in data 28 aprile 2009 con nota prot. DPO 0005325 P-2.34.1.5, contenente la previsione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per gli interventi di cui all'articolo 1 lettera a) e la previsione del parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per gli interventi di cui ai punti b), c) e d), nel caso in cui essi implicino competenze regionali e delle Autonomie locali, nonché l'inserimento di un punto specifico dedicato alle azioni di contrasto e sostegno alle vittime della tratta;

**RILEVATO** che nella seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2009, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto nella nuova formulazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE  
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38.

*Parere ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

Repertorio Atti n. 23/CD del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9, della sopra richiamata legge n. 53 del 2000, che rinvia ad un successivo decreto la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO lo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, "in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 38", pervenuto dalla Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato per le politiche della famiglia in data 4 novembre 2009 e diramato alle Regioni e alle Autonomie locali in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 25 novembre 2009 i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso delle osservazioni e delle proposte emendative che si sono discusse nella stessa sede;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti del Dipartimento delle politiche della famiglia si sono resi disponibili ad accogliere le osservazioni dette, mentre si è concordato che altri suggerimenti saranno recepiti nel successivo avviso di finanziamento, in particolare le previsioni che: 1) un peso specifico nella valutazione dei progetti sarà dato alla sostenibilità dell'intervento, valutata anche in coerenza con le politiche territoriali in materia di conciliazione (osservazioni in merito agli artt. 8 e 14 dello schema di decreto); 2) l'ammissione parziale sarà limitata ai casi in cui sia rispettata la coerenza complessiva dell'intervento (osservazioni in merito all'art. 18 dello schema di decreto);

VISTA la nota del 25 novembre 2009 con la quale il Dipartimento delle politiche della famiglia ha trasmesso il testo dello schema di decreto in argomento, con evidenziate le modifiche





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, diramato in pari data (All.1), parte integrante del presente atto;

VISTA la nota pervenuta il primo dicembre 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per le Pari opportunità con la quale si è espresso l'avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2009 dal Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale si è espresso il parere favorevole sul provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 che non ha avuto luogo;

VISTA la nota del 22 gennaio 2010 con la quale la Commissione Politiche sociali delle Regioni, ha comunicato, che riunitasi il 13 gennaio 2010, ha esaminato il provvedimento in argomento e ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 27 gennaio 2010 che non ha avuto luogo;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

RILEVATO che, nella medesima seduta l'ANCI e l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento con la raccomandazione di attivare un tavolo istituzionale stabile tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di conciliazione;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge n. 69/2009, nel testo pervenuto il 25 novembre 2009 dal Dipartimento delle politiche della famiglia.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

**BOZZA 25 novembre 2009**

**IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**  
di concerto con

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
e  
**IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'**

VISTE le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunità;

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, di prima attuazione del predetto articolo 9, e sue successive modifiche ed integrazioni, con il quale venivano individuate le modalità di erogazione dei contributi in base al comma 2 del testo originario del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell' articolo 9, così come modificato dalla citata legge 18 giugno 2009, n. 69, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO l'articolo 1, comma 19 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e);

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché



interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” ed in particolare l’articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l’articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “(legge finanziaria 2007);

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata in data.....

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Oggetto:*

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di promuovere progetti sperimentali che attuino azioni positive per la conciliazione tra responsabilità professionali e di cura della famiglia.

### Articolo 2

#### *Definizioni*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 1, si intende per:
  - a) **Legge:** la legge 8 marzo 2000, n. 53;
  - b) **ufficio:** il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all’articolo 9 della Legge;
  - c) **pubblici registri:** documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;
  - d) **azioni positive:** misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e promuovendo, **altresì**, il miglioramento della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale, da attuare attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alla famiglia quali istituzioni, imprese e associazioni;
  - e) **reti: partenariati o altri** sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione;
  - f) **titolare di impresa:** colui che esercita attività di impresa in forma individuale o collettiva;



- g) **sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo:** azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la *totalità* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;
- h) **collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo:** azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere *parte* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

### Articolo 3

#### *Individuazione delle risorse*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, individua annualmente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma destinata al finanziamento delle azioni positive per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale di cui all'articolo 9 della Legge, e determina la quota, in misura non superiore al 10%, finalizzata ad attività di promozione, compresa un'eventuale campagna pubblicitaria televisiva, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni e all'eventuale infrastrutturazione di reti territoriali a supporto diretto delle aziende, nonché alla realizzazione di un *software* unico da mettere a disposizione dei progetti volti a realizzare la banca delle ore.
2. Con successivo decreto del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, **da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata**, sono definite le condizioni per il finanziamento delle reti territoriali.
3. Ai progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge, è riservata una quota pari al 10% dell'importo totale delle risorse da destinare al finanziamento dell'articolo 9, salva diversa determinazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale, in relazione alle risorse annualmente rese disponibili dal decreto di cui al precedente comma e alle eventuali diverse esigenze emerse nel corso della sperimentazione.
4. La quota percentuale di cui al **comma 3** è integrata con le ulteriori risorse che si rendano eventualmente disponibili a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.
5. Ove, a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale, residuino, invece, eventuali risorse non utilizzate nell'ambito della quota di cui al comma 3, le stesse sono rese disponibili per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.



**Capo I**  
**Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi**  
**di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge**

Articolo 4  
*Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile*

1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:
  - a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, in base a quanto previsto dal successivo **articolo 8**, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo.
  - b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo.
  - c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 5  
*Soggetti finanziabili*

1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 7:
  - a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
  - b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
  - c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna



scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi del successivo articolo 16, comma 3.

2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).
3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.
4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
  - a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
  - b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.
5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della Legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al **comma 4**.

#### Articolo 6 *Destinatari*

1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

#### Articolo 7 *Accordo contrattuale*

1. Per accordo contrattuale si intende, **anche in via alternativa**:



- a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
  - b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
  - c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  - d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  - e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di rappresentanza datoriali più rappresentative a livello nazionale;
  - f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori.
  3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione dei lavoratori di essere soddisfatte.
  4. L'accordo illustra espressamente la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente e/o dal contratto collettivo nazionale di riferimento, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati, ovvero rispetto alla prassi già adottata in azienda, ove più avanzata.

## Articolo 8

### *Requisiti di priorità o preferenza*

1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
  - a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
  - b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  - c) i progetti siano promossi attraverso reti.
2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.
3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Legge, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, sono preferiti i



progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, ~~per un congruo periodo di tempo, almeno~~ e con le ~~mansioni~~ **funzioni** precedentemente svolte, **ovvero condizioni di miglior favore.**

## **Capo II**

### **Progetti di sostituzione o collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della Legge**

#### Articolo 9

*Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile*

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00; lo stesso non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il contributo non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.
2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.
3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di farsi sostituire da soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali o di avvalersi della collaborazione degli stessi.
4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

#### Articolo 10

*Soggetti finanziabili*

1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:
  - a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.
  - b) i titolari di impresa individuale;
  - c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
    - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;



- sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma:
    - i liberi professionisti costituiti in associazione;
    - i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 *bis* del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
    - gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  3. Tra i soggetti finanziabili di cui ai precedenti commi sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.
  4. I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
    - a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata e l'autorizzazione al pagamento del saldo;
    - b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione legata ad un nuovo evento (nuova maternità, adozione, ecc.).

#### Articolo 11

##### *Requisiti di priorità o preferenza*

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio aggiuntivo in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili ovvero di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

### **Capo III**

#### **Presentazione, valutazione e selezione dei progetti**

#### Articolo 12

##### *Modalità e termini di presentazione*

1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.
2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.



Articolo 13  
*Condizioni di ammissibilità*

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "Non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) il progetto è pervenuto fuori termine;
  - b) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;
  - c) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
  - d) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, né valutare la congruità dei costi stessi;
  - e) **per i progetti di cui al capo I,**<sup>10</sup> manca l'accordo contrattuale.
  
2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale;
  - b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;
  - c) il progetto, il piano finanziario o l'accordo contrattuale non sono sottoscritti dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato, con contestuale presentazione della documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo);
  - d) per i progetti di cui al capo II del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 14  
*Commissione tecnica di valutazione*

1. La selezione è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
  
2. La commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, **nonché le regioni e gli enti locali**. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti.
  
3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
  
4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

---

<sup>10</sup> La specificazione è necessaria per non indurre in errore i proponenti, dal momento che, prima della novella, era richiesto l'accordo contrattuale anche per i progetti di cui al capo II.



Articolo 15  
*Criteri di valutazione e selezione dei progetti*

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono resi noti annualmente nell'avviso di finanziamento e sono articolati in modo da rilevare, tra l'altro, elementi di innovatività, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni proposte, tenendo conto dei requisiti di priorità e preferenza di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto e, di volta in volta, dell'eventuale specifico interesse per determinati tipi di sperimentazione.

Articolo 16  
*Formazione delle graduatorie*

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al capo I e al capo II sono ripartite in base al numero di scadenze di cui all'articolo 12, comma 2.
2. I progetti di cui all'articolo 9 comma 1 e comma 3 della Legge, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.
3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" tutti i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.
4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalla graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

Articolo 17  
*Scorrimento della graduatoria*

1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla Commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.



Articolo 18  
*Modalità di erogazione del contributo*

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione.
2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste.
3. In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:
  - a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;
  - b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.
4. L'ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.
5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.

Articolo 19  
*Abrogazioni*

1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 è abrogato.

Roma,

Il Sottosegretario per le  
politiche della famiglia

Il Ministro del lavoro, della  
salute e delle politiche  
sociali

Il Ministro per le pari  
opportunità





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009.

*Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Repertorio Atti n. 26/cv del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

VISTO l'articolo 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, che destina parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fino a € 40.000.000,00, alla realizzazione di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e che stabilisce che i "criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati" siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131/2003;

VISTO lo schema di intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al sopra citato decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009, pervenuto il 18 novembre 2009 dal Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e diramato il 30 novembre 2009;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 9 dicembre 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha comunicato che la Commissione Politiche Sociali, pur condividendo le finalità del provvedimento, ha ritenuto che il provvedimento così come formulato sia di difficile applicazione, considerata la complessità e la dettagliata descrizione di misure ed interventi e ha pertanto chiesto, partendo dalle indicazioni contenute nel decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, già approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2009, che il testo fosse riformulato sotto forma di linee di indirizzo, evitando di indicare nel dettaglio progettualità o azioni che potrebbero non integrarsi in modo coordinato con la programmazione di ciascuna Regione in materia;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO che la suddetta richiesta è stata formalizzata il 14 dicembre 2009 e diramata il 15 dicembre 2009;

VISTA la nuova formulazione del testo pervenuta il 17 febbraio 2010 dall'Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità e diramata il 19 febbraio 2010;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 25 febbraio 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno espresso delle osservazioni che sono state ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministro per le pari opportunità;

VISTA la nota del 1° marzo 2010 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità ha trasmesso il testo dello schema di intesa in argomento, con le modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, corredato dell'allegato A parte integrante del presente atto, diramato in pari data;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

**SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

**Articolo 1 – Oggetto dell'intesa**

1. La presente intesa stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cui sono destinate, attraverso il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, art. 1, lettera a), parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009.

In particolare stabilisce:

- 1) le finalità del sistema di interventi;
- 2) le modalità attuative;
- 3) i criteri di ripartizione delle risorse;
- 4) l'istituzione di un Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa.

**Articolo 2 - Finalità del sistema di interventi**

1. Le risorse destinate dall'art. 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 alla realizzazione di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dei tempi di vita e di lavoro”, pari a Euro 40.000.000, sono finalizzate a rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel Mercato del Lavoro. Tali finalità generali, nonché le finalità specifiche di cui al successivo comma 2, vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

2. In attuazione delle finalità generali della presente intesa sono declinate le seguenti finalità specifiche:

a) creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari (“mamme di giorno”, educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle diverse realtà territoriali;

b) facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.;

c) erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio (assistenza domiciliare, pulizia, pasti a domicilio, ecc.);

d) sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) come banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.;

e) altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome purché compatibili con le finalità della presente intesa.

### Articolo 3 – Modalità attuative del sistema di interventi

1. Il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 è finalizzato a dar luogo ad interventi fortemente incisivi sul tema della conciliazione tra vita e lavoro, intesa sia come strumento per far fronte alle esigenze derivanti dalla cura dei bambini e degli anziani, sia come leva per consentire adeguati sviluppi professionali e di carriera delle donne.

2. Le finalità specifiche indicate al precedente art. 2 comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi programmati e attuati a livello regionale e/o locale in materia di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. Il Dipartimento per le pari opportunità, per conseguire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto della presente intesa e quelle di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si avvarrà di un Comitato tecnico di supporto composto da due rappresentanti per ciascun Dipartimento.

4. Il monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso le Regioni e le Province autonome, attraverso l’utilizzo di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi definito dal Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Sarà cura del Dipartimento per le pari opportunità la promozione unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più innovative e che necessitano pertanto di un maggior impegno divulgativo e di sensibilizzazione nonché l'attuazione di specifiche analisi finalizzate a divulgare gli esiti e i risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente intesa.

6. Il Dipartimento per le pari opportunità, inoltre, attiverà e gestirà il circuito finanziario previsto per la messa in disponibilità delle risorse di cui al precedente art. 2 attraverso le seguenti modalità:

a) erogazione della prima quota, pari al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione, della durata di 12 mesi, che disciplina i rapporti tra il Dipartimento per le pari opportunità e le singole Regioni o Province autonome per la realizzazione del programma attuativo presentato da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

b) erogazione della seconda quota, fino ad un massimo di un ulteriore 40% della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 5;

c) erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 5.

7. Il Dipartimento, per l'attuazione della presente intesa, si riserva l'utilizzo di una quota, complessivamente pari a Euro 1.280.000 (corrispondente al 3,2% delle risorse).

8. Alle Regioni e alle Province Autonome è affidata:

a) la predisposizione, in accordo con l'ANCI e l'UPI regionali, e la trasmissione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, del programma attuativo che ricomprenda almeno tre delle finalità specifiche di cui all'art. 2 per le Regioni con attribuzione di risorse superiori ad Euro 1.500.000 e almeno due per le altre Regioni e Province autonome;

b) la divulgazione delle opportunità offerte dalla presente intesa attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale e, dove possibile, attraverso l'apposizione del logo del Dipartimento per le pari opportunità.

c) la raccolta e la trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità dei dati di monitoraggio;

d) nell'ambito dell'attuazione del programma le Regioni e le Province Autonome cureranno il rispetto delle norme regolamentari in materia di concorrenza e Aiuti di Stato.

9. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome, così come definite al precedente comma 8, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, è stabilita in € 38.720.000 (corrispondente al 96,8%, delle risorse).





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Articolo 4 – Criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le P.A.**

1. Al fine di conseguire la massima diffusione possibile del sistema di interventi oggetto dell'intesa e, allo stesso tempo, orientare le risorse finanziarie in funzione della dimensione dei fabbisogni nelle diverse aree territoriali, le risorse di cui ciascuna Regione e Provincia autonoma può disporre per la definizione e attuazione del proprio programma sono indicate nella tabella di cui all'allegato A, utilizzando i seguenti criteri, in analogia con i criteri utilizzati nell'ambito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 ottobre 2002:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%)
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%)
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica ISTAT 2005) (peso 15%).

**Articolo 5 – Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa**

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un Gruppo di lavoro composto da: due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al Dipartimento per le pari opportunità.

2. Il Gruppo di lavoro avrà le seguenti funzioni:

- a) valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi presentati dalle Regioni e Province autonome con i contenuti della presente intesa;
- b) valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull'utilizzo delle risorse presentate dalle Regioni e Province autonome a supporto dell'erogazione delle quote di finanziamento intermedia e a saldo di cui al precedente art. 3, comma 6, lett. b) e c);
- c) predisposizione di check list, format e modelli a supporto del monitoraggio nell'ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di conciliazione;
- d) analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni e Province autonome al fine di rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte l'avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell'intesa.

Il Segretario  
Cons. ERMENEGILDA SINISCALCHI



Il Presidente  
On.le Dott. RAFFAELE FITTO



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Allegato A – Ripartizione Risorse**

Regione / Provincia autonoma	Importo in Euro
Piemonte	2.929.951
Valle d'Aosta	92.720
Lombardia	6.768.298
P.A. Bolzano	357.579
P.A. Trento	356.927
Veneto	3.340.741
Friuli-Venezia Giulia	769.786
Liguria	938.371
Emilia-Romagna	3.009.123
Toscana	2.439.868
Umbria	601.747
Marche	1.014.008
Lazio	3.925.588
Abruzzo	791.308
Molise	171.430
Campania	3.371.361
Puglia	2.355.434
Basilicata	328.116
Calabria	1.108.414
Sicilia	3.028.956
Sardegna	1.020.273
<b>Totale Regioni e Province autonome</b>	<b>38.720.000</b>





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012".

Repertorio Atti n. 113/CU del 25 ottobre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 25 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

VISTA l'Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009, sancita da questa Conferenza con Atto Rep. n. 26/CU del 29 aprile 2010;

VISTA l'Intesa, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di Piano nazionale per la famiglia, sancita da questa Conferenza con Atto Rep. n. 49/CU del 19 aprile 2012;

VISTA la nota in data 11 ottobre 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, il documento indicato in oggetto, (Allegato sub A), parte integrante del presente Atto;

VISTA la lettera in data 12 ottobre 2012, con la quale il predetto documento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI e delle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 17 ottobre 2012, sono state concordate tra i rappresentati delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Dipartimento per le Pari Opportunità e delle altre Amministrazioni centrali interessate alcune modifiche sul documento indicato in argomento;

VISTA la nota del 17 ottobre 2012, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha inviato la versione definitiva del documento in parola, che recepisce le indicazioni ed osservazioni formulate nel corso della predetta riunione dai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle Regioni, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

VISTA la lettera in data 18 ottobre 2012, con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012", Allegato sub A), parte integrante del presente Atto.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente

Dott. Piero Gnudi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

## “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” per il 2012 (Intesa 2)

### PREMESSO CHE

Recenti indagini dell’Istat, pubblicate a fine 2011, su “Conciliazione tra lavoro e famiglia”, rilevano l’entità del fenomeno, riportando tra gli altri i sotto indicati dati:

- **15 milioni 182 mila** (il 38,4% della popolazione di riferimento) sono le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili o di anziani;
- le **donne** sono coinvolte nella responsabilità di cura, più spesso degli uomini (**42,3% contro il 34,5%**) ed anche per queste motivazioni risulta più bassa la loro partecipazione al mercato del lavoro. **Tra le madri di 25-54 anni**, la quota di occupate è **pari al 55,5%**, mentre tra i padri raggiunge il 90,6%;
- quasi **3,5 milioni di occupati** (il **35,8%** degli occupati con responsabilità di cura) vorrebbero modificare il rapporto tra tempo dedicato al lavoro retribuito e quello impiegato in assistenza e accudimento. Per quasi tre persone su 10 gli impegni lavorativi non permettono di trascorrere con i propri cari il tempo desiderato;
- oltre un milione le persone inattive (**il 24% di quelle** con figli minori di 15 anni o con altre responsabilità di cura), sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre il tempo impegnato nell’assistenza e nell’accudimento;
- la **manca di servizi di supporto** (e il loro costo elevato) nelle attività di cura, rappresenta un ostacolo per il lavoro a tempo pieno di **204 mila donne** occupate part time (il 14,3%) e per l’ingresso nel mercato del lavoro di 489 mila donne non occupate (l’11,6%);
- sono **702 mila le occupate** con figli minori di 8 anni, che dichiarano di aver interrotto temporaneamente l’attività lavorativa per almeno un mese dopo la nascita del figlio più piccolo (il 37,5% del totale delle madri occupate);
- l’assenza temporanea dal lavoro per accudire i figli continua a riguardare, invece, solo una parte marginale di padri;
- il congedo parentale è utilizzato prevalentemente dalle donne, riguardando una madre **occupata ogni due** a fronte di una percentuale del **6,9%** dei padri.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

## TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTA

la prima intesa sulla “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sottoscritta in Conferenza Unificata il 29 aprile 2010 tra Dipartimento per le Pari Opportunità, Regioni e Autonomie Locali e verificata la possibilità di una nuova intesa per consolidare, estendere e rafforzare sui territori regionali iniziative volte a promuovere l’equilibrio tra vita familiare e partecipazione delle donne e degli uomini all’interno del mercato del lavoro, favorendo le pari opportunità e contribuendo ad accrescere la produttività delle imprese;

## VERIFICATO CHE

la prima intesa ha mostrato alcune difficoltà in ordine alla integrazione tra risorse regionali, nazionali e comunitarie e alla individuazione di un “referente unico” in ambito regionale in grado di assicurare il coordinamento tra interventi promossi da soggetti istituzionali e altri soggetti;

## TENUTO CONTO

degli indirizzi dell’UE in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, pari opportunità e diritti delle persone;

della Comunicazione del 17 febbraio 2011 della Commissione europea dal titolo “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori”;

del “Piano nazionale per la famiglia”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012, contenente linee di indirizzo ed intervento in materia di servizi per la prima infanzia, congedi e tempi di cura ed in materia di pari opportunità e conciliazione tempi di vita e di lavoro;

## TENUTO ALTRESÌ CONTO

del rapido mutamento dei contesti socio-economici di riferimento e delle necessità di attivare e mettere a punto strumenti flessibili in grado di determinare le necessarie misure adattive a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

## PRESO ATTO PERTANTO CHE

alla luce dell’esperienza maturata, **l’Intesa 2012** dovrà avere come **obiettivo strategico** l’occupazione femminile attraverso i seguenti **indirizzi operativi**:





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

1. miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini;
2. miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto 1 e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale;
3. introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione;
4. creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei servizi per la famiglia e la comunità;
5. promozione dei congedi parentali per i padri;
6. realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari opportunità.

## SOTTOLINEATO CHE

dovrà essere promossa la riduzione del **gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione**, migliorandone la qualità, adeguandone l'offerta e promuovendone l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale.

## RITENUTO QUINDI

Di proporre le seguenti **linee prioritarie di azione** per il 2012:

- a) azioni in grado di migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, tra cui i servizi socio-educativi per l'infanzia, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione;
- b) iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, promuovendo anche l'adozione di modelli e soluzioni organizzative family friendly;
- c) iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese;
- d) sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione;
- e) interventi in grado di accrescere l'utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri, nonché la loro condivisione delle responsabilità di cura familiari;
- f) azioni per promuovere pari opportunità;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

- g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni previste al precedente punto 6.

## DATO ATTO CHE

Ciascuna Regione potrà scegliere una o più linee da inserire nel programma di competenza, e le azioni scelte prenderanno a riferimento le seguenti modalità:

- a) concessione di incentivi diretti alle persone per il ricorso a servizi di cura e a servizi socio-educativi per l'infanzia;
- b) concessione di incentivi diretti alle persone e alle imprese per attività sperimentali che rispondano alle esigenze di conciliazione delle donne e delle famiglie;
- c) sostegni alle imprese che introducono modalità di lavoro family friendly e/o interventi di welfare aziendale;
- d) sostegno alle imprese che promuovono azioni per favorire piani personalizzati di congedo alle lavoratrici madri/lavoratori padri, anche ai fini del loro rientro dai congedi parentali;
- e) interventi di aggiornamento e orientamento per favorire l'occupazione nei servizi legati alla conciliazione;
- f) qualificazione di profili di competenze, nell'ambito della formazione e dell'istruzione, tali da rendere attraenti le professioni e i mestieri legati alla conciliazione;
- g) concessione di incentivi ed integrazioni al reddito, che promuovano la fruizione del congedo parentale da parte dei padri;
- h) sperimentazione di interventi innovativi e azioni pilota, ivi comprese le azioni promosse e coordinate direttamente dal Dipartimento Pari Opportunità.

## DATO ATTO INOLTRE, CHE

ai fini di migliorare la pregressa esperienza, l'Intesa 2012 prenderà in considerazione, nell'ambito del rigore imposto alla Pubblica Amministrazione anche dai recenti provvedimenti sulla revisione della spesa pubblica con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente:

1. **tempi contenuti** per la presentazione dei provvedimenti regionali contenenti i programmi attuativi (90 gg), per assicurare un rapido assorbimento delle risorse;
2. **immediata cantierabilità** dei programmi attuativi regionali, per rendere operativi gli interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. **costituzione** di un gruppo di sorveglianza/monitoraggio, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per la Famiglia, due rappresentanti delle Regioni e





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

delle Province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Il coordinamento del gruppo di sorveglianza/monitoraggio è affidato al Dipartimento per le Pari Opportunità;

4. **individuazione** da parte delle Regioni di un referente che coordini le *politiche per la conciliazione*, a fronte dei diversi interventi messi in atto dagli Assessorati (Lavoro, Politiche Sociali, Famiglia, Pari Opportunità, Urbanistica);

## SOTTOLINEATO INFINE CHE

ciascun programma regionale dovrà indicare:

- a) la titolarità delle azioni che potrà essere a titolarità o a regia regionale. Gli affidamenti dovranno essere conformi alla normativa vigente;
- b) le modalità di *governance* territoriale in ordine alla realizzazione delle attività (rapporti con le Amministrazioni locali, responsabilità dei diversi livelli istituzionali). In particolare, il programma dovrà indicare l'avvenuto accordo con le ANCI e UPI regionali;
- c) procedure operative e relativi tempi di realizzazione;
- d) costo delle azioni poste in essere e modalità di monitoraggio degli stati di avanzamento della spesa e delle azioni attivate;
- e) i progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi a partire dalla erogazione del primo finanziamento da parte del Dipartimento alla Regione. Eventuali proroghe, non superiori a 6 mesi, opportunamente motivate, dovranno essere concordate tra Dipartimento Pari Opportunità e Regioni;

## ATTESO CHE

sotto il profilo finanziario, tenuto anche conto delle difficoltà in cui versano regioni e amministrazioni locali la erogazione del finanziamento nazionale avverrà in due soluzioni:

- il 70% alla presentazione del provvedimento regionale redatto secondo i criteri indicati in precedenza, con l'impegno della Regione ad avviare in data certa le azioni previste;
- il 30% alla realizzazione di almeno il 70% delle attività indicate nel provvedimento regionale.

Eventuali fondi non erogati potranno essere redistribuiti tra le Regioni che hanno provveduto a realizzare i programmi.

Le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità pari a € 15.000.000,00 sono assegnate alle Regioni in base ai criteri del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, secondo la tabella allegata. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 109, in attuazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.128699 del 5 febbraio 2010, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili e sono calcolate ai soli fini della citata disposizione.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

RIPARTO FONDO PARI OPPORTUNITA' 2012	%	Importo
Abruzzo	2,45	367.500,00
Basilicata	1,23	184.500,00
Calabria	4,11	616.500,00
Campania	9,98	1.497.000,00
Emilia Romagna	7,08	1.062.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19	328.500,00
Lazio	8,6	1.290.000,00
Liguria	3,02	453.000,00
Lombardia	14,15	2.122.500,00
Marche	2,65	397.500,00
Molise	0,8	120.000,00
<i>P.A. di Bolzano</i>	<i>0,82</i>	<i>123.000,00</i>
<i>P.A. di Trento</i>	<i>0,84</i>	<i>126.000,00</i>
Piemonte	7,18	1.077.000,00
Puglia	6,98	1.047.000,00
Sardegna	2,96	444.000,00
Sicilia	9,19	1.378.500,00
Toscana	6,56	984.000,00
Umbria	1,64	246.000,00
Valle d'Aosta	0,29	43.500,00
Veneto	7,28	1.092.000,00
	100%	15.000.000,00



## FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2007-2013

ANNO	LEGGE FINANZIARIA	RISORSE	INTESE CONFERENZA UNIFICATA
2007	Legge n. 296/2006 art.1 comma 1264 – Finanziaria 2007	<b>€ 100.000.000,00</b> <b>(quota effettiva destinata alle Regioni e alle Province autonome: € 99.000.000,00) - € 1.000.000,00: Ministero della Solidarietà Sociale</b>	20/09/2007 (intesa ai sensi della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007)
2008	Legge n. 244/2007 art. 2 comma 465 – Finanziaria 2008	<b>€ 300.000.000,00</b> (200 da finanziaria 2007 + 100 incremento finanziaria 2008 art. 2 Comma 465) <b>(quota effettiva destinata alle Regioni e alle Province autonome: € 299.000.000,00) - € 1.000.000,00: Ministero della Solidarietà Sociale</b>	20/03/2008 (intesa ai sensi della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007)
2009		<b>€ 400.000.000,00</b> (200 da finanziaria 2007 + 200 incremento finanziaria 2008 art. 2 comma 465) <b>(quota effettiva destinata alle Regioni e alle Province autonome: € 399.000.000,00) - € 1.000.000,00: Ministero della Solidarietà Sociale</b>	
2010	Legge n. 191/2009 art.2 comma 102 – Finanziaria 2010	<b>€ 400.000.000,00</b> <b>( quota effettiva destinata alle Regioni e alle Province autonome: € 380.000.000,00) - € 20.000.000,00: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>	08/07/2010 (intesa ai sensi della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007)
2011	Legge 220/2010 art.1 comma 40	<b>€ 100.000.000,00 (quota destinata esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da SLA)</b>	27/10/2011 <b>l'intesa ha previsto anche l'utilizzo per altre disabilità gravi</b> (intesa ai sensi della legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007)

2012	IL FONDO NON E' STATO FINANZIATO		
2013	Legge 228/2012 – Legge di stabilità 2013 – art. 1 comma 272	€ 275.000.000,00*	24/1/2013

\* **L'art. 1 comma 109 della Legge 228/2012 stabilisce che** Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficiente, sino alla concorrenza di **40 milioni di euro annui**. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Colonna1	Colonna2	Colonna22	Colonna3	Colonna5
Anno	Legge Finanziaria	Fondo nazionale Politiche per la famiglia	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2007	€ 210.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007)	€ 220.000.000+ 25.000.000*	€ 97.000.000 €25.000.000	27/06/2007; 26/09/2007; e 14/02/2008
2008	€ 180.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007)	€ 173.131.188 (€190.000.000 €-16.868.812)**	€ 97.000.000	27/06/2007
2009	€ 186.571.000 - Legge 203/2008 (Finanziaria 2009)	€ 186.571.000	€ 100.000.000	26/09/2007
2010	€ 185.289.000 - Legge 191/2009 (Finanziaria 2010)	€ 185 .289.000	€ 100.000.000	29/04/2010
2011	€ 51.475.151 - Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	€ 25.000.000 (quota di competenza statale)	€ 25.000.000	02/02/2012
2012	€ 31.994.000 - Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012)	€ 10.849.041 (quota di competenza statale)	€ 45.000.000	19/04/2012

\*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DECRETO 19 dicembre 2007: Visto il decreto del segretario Generale in data 11 maggio 2007 con il quale si dispone la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del capitolo 858 per un importo di €. 3.000.000 e vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre 2007 in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia e in particolare l'articolo 2, comma 6, è stato integrato il Fondo per l'anno 2007.

\*\*Con DM del 15 aprile 2008, vista la nota 1671 del 24 gennaio 2008 del Segretario Generale in ordine agli accantonamenti da disporre sui bilancio di previsione 2008 a norma dell'art. 1, commi 482 e 507 della legge 296/2006 e la successiva risposta del Dipartimento per le politiche della famiglia con la quale si comunicava che la prevista riduzione di complessivi € 16.868.812 sarebbe stata operata sui capitola 858, è stata operata la detta riduzione sulle diverse finalizzazioni del fondo modificando il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 con il quale era stato ripartito il Fondo pari a € 190.000.000.

## FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

Colonna1	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6
Anno	Legge Finanziaria	Fondo nazionale Politiche per le politiche giovanili	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2007	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	14/06/2007
2008	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	29/01/2008
2009	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	29/01/2008
2010	Art. 2 comma 245 Legge 191/2009 (Finanziaria 2010)	€ 81.087.000,00	€ 37.421.650,50	07/10/2010
2011**		0	€ 0,00	0

\* L'art. 1 comma 1290 della Legge 296/2006 integra il fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

\*\* L'art. 2 comma 1 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21 comma 5. lettera b), della citata legge 196/2009

## FONDO PARI OPPORTUNITA'

Colonna1	Colonna3	Colonna4	Colonna5
	<b>Quota destinata al Dipartimento per le pari opportunità</b>	<b>Quota per le Regioni e le P.a.</b>	<b>Intesa in Conferenza Unificata</b>
<b>2009</b>	€            1.280.000	€            38.720.000	<b>29/04/2010</b>
<b>2010</b>		€            -	
<b>2011</b>		€            -	
<b>2012</b>	€            -	€            15.000.000	<b>25/10/2012</b>

## FONDI POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna53	Colonna52	Colonna6
<b>ANNO</b>	<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA</b>	<b>FONDO POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>FONDO PARI OPPORTUNITA'</b>	<b>FONDO NON AUTOSUFFICIENZE</b>	<b>TOTALE RISORSE POLITICHE SOCIALI ALLE REGIONI</b>
2008	€ 670.797.414	€ 197.000.000	€ -	€ 64.400.000	€ 299.000.000	€ 1.231.197.414
2009	€ 518.226.539	€ 200.000.000	€ -	€ 38.720.000	€ 399.000.000	€ 1.155.946.539
2010	€ 380.222.941	€ 100.000.000	€ 37.421.651	€ -	€ 380.000.000	€ 897.644.592
2011	€ 178.500.000	€ 25.000.000	€ -	€ -	€ 100.000.000	€ 303.500.000
2012	€ 10.680.362	€ 45.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 70.680.362
2013	€ 300.000.000				€ 275.000.000	€ 575.000.000